

Indice

CAPO 1. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Ammontare e tipologia dell'appalto	4
Art. 3 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	4
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	5
Art. 5 - Prezzi "a corpo" - varianti - nuovi prezzi	6
Art. 6 - Lavori compensati "a corpo"	8
Art. 7 - Termine per l'esecuzione dell'appalto.....	8
Art. 8 - Designazione delle opere.....	8
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto.....	9
Art. 10 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	10
Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	10
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	10
Art. 13 - Fallimento dell'Appaltatore	11
Art. 14 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	11
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	11
Art. 15 - Consegna ed inizio dei lavori	11
Art. 16 - Programma esecutivo e piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere.....	13
Art. 17 - Tempo utile per dare compiuti i lavori, penalità in caso di ritardo, sospensioni e proroghe.....	13
Art. 18 - Premio di accelerazione	14
Art. 19 - Inderogabilità dei tempi di esecuzione	14
Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	15
CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA.....	15
Art. 21 - Anticipazione.....	15
Art. 22 - Misurazione dei lavori - pagamento in acconto - conto finale.....	15
Art. 23 - Collaudi e pagamenti del saldo.....	17
Art. 24 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo	18
CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE.....	18
Art. 25 - Cauzione provvisoria e definitiva.....	18
Art. 26 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione lavori e responsabilità civile verso terzi	19
Art. 27 - Polizza di assicurazione indennità decennale	20
CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	20
Art. 28 - Variazione dei lavori.....	20
Art. 29 - Varianti per errori od omissioni progettuali	20
CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	21
Art. 30 - Norme di sicurezza generali	21
Art. 31 - Piani della sicurezza	21
Art. 32 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	22
Art. 33 - Violazioni ai piani di sicurezza	23
Art. 34 - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori.....	23
CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	23
Art. 35 - Subappalto	23
Art. 36 - Procedure antimafia	24
Art. 37 - Responsabilità in materia di subappalto	27
Art. 38 - Pagamento dei subappaltatori.....	27
CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	28

Art. 39 -	Controversie	28
Art. 40 -	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	28
Art. 41 -	Risoluzione del contratto	28
CAPO 10.	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	30
Art. 42 -	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione delle opere fino al collaudo	30
Art. 43 -	Elaborati a cura dell'Appaltatore	31
Art. 44 -	Presa in consegna dei Lavori ultimati	31
Art. 45 -	Termini per il collaudo	32
CAPO 11.	NORME FINALI	32
Art. 46 -	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	32
Art. 47 -	Ulteriori obblighi dell'appaltatore legati all'esecuzione delle opere	39
Art. 48 -	Interferenze	40
Art. 49 -	Danni per cause di forza maggiore	41
Art. 50 -	Tenuta delle scritture di cantiere	41
Art. 51 -	Misura e accertamento delle opere	41
Art. 52 -	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	42
Art. 53 -	Custodia del cantiere	42
Art. 54 -	Lavori in economia	42
Art. 55 -	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	42
Art. 56 -	Misure e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori	43
Art. 57 -	Espropri e Occupazioni Temporanee	45
Art. 58 -	Responsabilità dell'Appaltatore	45
Art. 59 -	Cartello di cantiere	45
Art. 60 -	Riservatezza delle informazioni	46
Art. 61 -	Tutela dei dati personali	46
Art. 62 -	Spese contrattuali, imposte, tasse	46
Art. 63 -	Oneri I.V.A.	46
Art. 64 -	Disposizioni finali	46

CAPO 1. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Art. 1 - **Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "S.R. n. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina" - IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLE GALLERIE "FARA" - "PRAPIERO" - "DINT" così come sommariamente descritti nei paragrafi seguenti e compiutamente rappresentati dal Progetto Esecutivo che viene posto a base di gara dalla Stazione Appaltante in applicazione dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Direttiva 2004/18/CE.

1. L'appalto è regolato da tutte le leggi statali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche che l'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

2. Per quanto non espressamente regolato nel contratto di appalto e nei suoi allegati, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalle leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i. di seguito denominato anche semplicemente "Codice";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010, n°207 e s.m.i. di seguito denominato anche semplicemente "Regolamento";
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. – "Capitolato Generale delle opere pubbliche", di seguito denominato anche semplicemente "Capitolato Generale d'Appalto";
- la Legge Regionale F.V.G. 31 maggio 2002 n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 05 giugno 2003 n. 0165/Pres;
- il Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 05 giugno 2003 n. 0166/Pres;
- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" e s.m.i.;
- Tutte le norme tecniche e/o generali non specificamente sopra riportate, ma inerenti all'oggetto di cui al presente appalto.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, i servizi, le forniture e le provviste necessarie per realizzare il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati. L'Appaltatore dichiara di riconoscere il Progetto approvato e di non aver riscontrato errori, imprecisioni ed incongruenze nello stesso e di ritenerlo completamente e compiutamente eseguibile.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le prescrizioni tecniche contenute nelle Norme Tecniche, parte del presente Capitolato, e nelle regole dell'arte, eventualmente integrate dalle ulteriori specifiche inserite relative ai magisteri e/o alle parti di essi che l'Appaltatore avrà introdotto in variante; l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, ponendo particolare attenzione a quanto impartito dalla Direzione Lavori che seguirà direttamente i lavori.

5. Trattandosi di un appalto "a corpo", l'offerta dell'Appaltatore si intende comprensiva di ogni onere di lavorazione e il prezzo "a corpo" per il conto finale non potrà essere oggetto di modifiche, dovendosi ritenere che l'Impresa, nell'esprimere il suo prezzo in offerta, abbia valutato autonomamente sia i costi complessivi sia le quantità delle singole categorie di lavoro da eseguire per dare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente agibile secondo quanto previsto dagli allegati grafici al progetto posto a base di gara e dal disciplinare tecnico, con lo spirito del "chiavi in mano".

6. L'offerta dell'Appaltatore si ritiene inoltre comprensiva di ogni onere per lo sviluppo delle eventuali proposte di variante prodotte dallo stesso in sede di offerta.

7. Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti

e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'articolo 15 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i..

8. Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del contratto che le spettano, la Stazione Appaltante potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate ed ogni conseguente effetto, dal "Direttore dei Lavori" designato.

Qualora alcuna delle seguenti disposizioni fosse in contrasto con norme di legge o regolamentari sopravvenute, si dovrà far riferimento esclusivamente alla norma di legge o regolamentare in vigore.

In ogni caso prevarrà il principio di gerarchia delle fonti.

Art. 2 - Ammontare e tipologia dell'appalto

1. L'importo complessivo a base di appalto, per i lavori e per gli oneri relativi ai costi della sicurezza delle lavorazioni interferenti e di quelli relativi all'eliminazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di ogni singola lavorazione, è pari ad € 995.706,77 (diconsi euro novecentonovantacinquemilasettecentosei/77), così ottenuto:

- importo complessivo a base di appalto per lavori assoggettabile a ribasso d'asta pari ad € 944.706,77 (IVA esclusa);
- importo complessivo per gli oneri relativi ai costi della sicurezza delle lavorazioni interferenti e di quelli relativi all'eliminazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di ogni singola lavorazione pari ad € 51.055,80 (IVA esclusa) non soggetto a ribasso d'asta;

2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

3. Le opere, da compensare "a corpo", sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni allegati al progetto definitivo e non suscettibili di variazioni in fase di realizzazione, descritte in modo sommario nell'articolo "Designazione delle opere". In fase di esecuzione delle opere sarà assolutamente vietato apportare al progetto esecutivo approvato qualsiasi variante fatta eccezione per quanto espressamente richiesto dalla Committente.

Art. 3 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s, all'articolo 32 e dell'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento sono indicati nella Tabella 1:

PARTE 1^ - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE "A CORPO"			
N°	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - SUBCORPO	IMPORTO [€]	INCIDENZA %
POSH	Posa in opera shelter (fondazioni ed elementi prefabbricati)	152.652,02	16,16 %
POT	Posa in opera telecamere	200.492,65	21,22 %
LE	Lavorazioni elettriche	562.337,86	59,53 %
TMP	Taratura, messa in funzione e messa a punto impianto	29.168,44	3,09 %
A1	Totale delle opere "a corpo"	944.650,97	100,00%
PARTE 2^ - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A MISURA			
N°	GRUPPI DI LAVORAZIONI RITENUTI OMOGENEI	IMPORTO [€]	INCIDENZA %
A2	Importo totale delle opere da compensare a misura	0,00	0,00%
B	Oneri per la sicurezza	51.055,80	
TOTALE LAVORI (A1+A2+B):		995.706,77	

Tabella 1: Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili

Art. 4 - **Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato "A" del predetto Regolamento, le lavorazioni di cui al presente appalto sono classificate nella categoria generale prevalente *OS19 "Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati"*

2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento, le parti di lavoro appartenenti alle diverse categorie di lavorazione, con i relativi importi, sono riepilogate nella Tabella 2, con l'avvertenza che ai fini della qualificazione delle Imprese agli importi dei lavori così come desumibili dalla Tabella, sono stati sommati gli importi ascrivibili agli oneri per l'attuazione dei provvedimenti di sicurezza di cui al P.S.C. per le lavorazioni interferenti e per l'eliminazione dei rischi aggiuntivi:

Prospetto delle categorie di opere (Allegato A D.P.R. 207/2010)						
Designazione delle categorie di lavoro	CATEGORIA A	Cl.	IMPORTO CATEGORIA	ONERI DELLA SICUREZZA A	CATEGORIA + SICUREZZA	%
OS 19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI: Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.	prevalente e subappaltabili e nei limiti di legge	III	€ 944.650,97	€ 51.055,80	€ 996.706,77	100 %
Sommano per le opere "a corpo"			€ 944.650,97	€ 51.055,80	€ 996.706,77	100%

Tabella 2: categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.

3. Ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e dell'art. 37 comma 11 del Codice e in conformità all'allegato "A" al predetto Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione, le lavorazioni di cui al presente appalto sono classificate nella categoria generale prevalente *"IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI: Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione..."*.

4. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle diverse categorie di lavorazione, con i relativi importi, sono riepilogate nella precedente Tabella, con la seguente avvertenza: ai fini della qualificazione delle Imprese agli importi dei lavori così come desumibili dalla Tabella, sono stati sommati gli importi ascrivibili agli oneri per l'attuazione dei provvedimenti di sicurezza di cui al P.S.C. per le lavorazioni interferenti e per l'eliminazione dei rischi aggiuntivi.

5. Per la categoria prevalente il subappalto è consentito unicamente nel limite del 30% dell'importo di riferimento.
6. Le lavorazioni relative alla categoria OS19 sono a qualificazione obbligatoria nonché scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente. Le stesse dovranno obbligatoriamente essere eseguite da soggetti in possesso della qualificazione richiesta.
7. Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione in dette categorie specializzate dovrà associarsi nelle forme previste ovvero dovrà dichiarare in sede di gara, a pena di esclusione, di subappaltare tali lavorazioni ad impresa in possesso di idonea qualificazione.
8. In corso di esecuzione è fatto assoluto divieto di apportare al progetto esecutivo qualsiasi variante (art. 161 del Regolamento), fatto salvo quanto previsto dall'art. 132 del Codice.

Art. 5 - Prezzi "a corpo" - varianti - nuovi prezzi

1. Il prezzo "a corpo", compensa integralmente tutti gli oneri e spese, nessuno escluso, posti a carico dell'Appaltatore dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, per la realizzazione dell'opera.
2. Tale prezzo "a corpo", compensa altresì ogni eventuale lavoro in variante, aggiunte e lavori suppletivi di dettaglio che si rendessero necessari in sede di esecuzione dei lavori e delle forniture per la realizzazione delle opere, per dare le stesse perfettamente compiute a regola d'arte e funzionanti. Le variazioni sono ammesse nei limiti consentiti dalle norme vigenti, ed in particolare ai sensi dell'articolo 161 del DPR 207/2010 e s.m.i..
3. Le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo che dovessero rendersi necessarie dovranno essere formalmente autorizzate dalla Committente; necessitando il concordamento di nuovi prezzi, per compensare lavori, opere, forniture e prestazioni non previste dall'elenco prezzi del progetto definitivo, gli stessi saranno determinati con le modalità previste dall'articolo 163 del Regolamento.
4. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione sono ammesse secondo quanto previsto dall'art. 162 del Regolamento.
5. Come previsto dall'articolo 119 comma 5 del Regolamento la lista delle quantità relative alla parte dei lavori "a corpo" posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
6. L'importo contrattuale del corpo d'opera come determinato in sede di gara, pertanto, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
7. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta del corpo d'opera, anche se determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dell'art 119 del Regolamento, comma 5. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dall'Amministrazione appaltante negli atti progettuali – sempre con riferimento alle quantità a corpo - e nella lista delle lavorazioni e forniture, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone pertanto la relativa alea.
8. Anche con riferimento alla dichiarazione prevista dal citato Art. 119 del Regolamento, comma 5, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell' articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
9. I lavori, saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo offerto, con l'applicazione della tabella di cui agli artt. 3 e 4 per il calcolo delle quote percentuali.

10. Il corrispettivo a corpo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche:
 - a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture compreso il trasporto e scarico a piè d'opera, movimentazioni interne e/o esterne al cantiere, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, prove d'accettazione, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, compresi gli oneri di carico e scarico. Per ulteriori specifiche, si rimanda al C.S.A. – Norme tecniche.
 - b) per la mano d'opera: ogni spesa per le prestazioni compreso, in carenza di mano d'opera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro di manodopera proveniente da altre regioni, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzature, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
 - c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per la manutenzione ed il funzionamento; il prezzo del noleggio verrà corrisposto per il solo tempo durante il quale il macchinario è in funzione;
 - d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti per la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle presenti Norme Generali d'Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato, nonché gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico sulle sedi viarie in esercizio; restano esclusi gli oneri specifici per l'esecuzione dei P.S.C. che verranno compensati separatamente per un ammontare complessivo pari a quello indicato al precedente art.2, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori, o comunque secondo le valutazioni del CSE.
11. Il corrispettivo a corpo (corrispettivo dell'opera), sotto le condizioni tutte del Contratto d'Appalto, si intende accettato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.
12. Nei prezzi offerti sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Si conferma, in particolare, che il prezzo a corpo offerto – ovvero i singoli prezzi unitari concorrenti alla formazione dell'importo a corpo offerto, così come giustificati dall'Appaltatore in sede di offerta - tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal presente Capitolato, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, così come indicate dalla corrispondente voce di E.P. allegato al contratto, rimanendo unicamente esclusi gli oneri specifici per l'esecuzione dei P.S.C..
13. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali si procederà alla formazione di nuovi prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 163 del Regolamento. In ogni caso le analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, spese generali ed utili di impresa commisurati alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi. L'applicazione dei prezzi così formati alle nuove quantità determinerà il nuovo importo contrattuale a corpo, che verrà assoggettato al ribasso d'asta, e che resterà fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
14. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
15. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo dei medesimi, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavorazioni omogenee di cui alla Tabella dell'art. 4 tabella 2 del presente C.S.A. o indicate in perizia, contabilizzando per ciascuna di esse la quota parte in

proporzione al lavoro eseguito.

16. I sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici o di magisteri complessi in genere per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico omnicomprensivo non costituiscono lavori a corpo, fatto salvo quanto eventualmente diversamente indicato nella citata tab. 2 di cui all'art. 4 del presente C.S.A..

17. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto riportato nella tabella di cui all'art. 4 del presente C.S.A. separatamente dall'importo dei lavori, nonché dal bando di gara, intendendosi come liquidabile la quota parte di essi proporzionale a quanto eseguito e contabilizzato.

Art. 6 - Lavori compensati "a corpo"

1. Con riferimento ai subcorpi d'opera elencati nella tabella I (Lavori "a corpo"), gli stessi vengono compiutamente descritti negli elaborati del progetto esecutivo messo a base di gara (elaborati grafici e relazioni generali e specialistiche), alle quali si rimanda.

Art. 7 - Termine per l'esecuzione dell'appalto

1. termine per l'esecuzione dei lavori è di 154 (centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori.

2. Nel termine utile per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto si è tenuto conto di 15 (quindici) giorni naturali di condizioni metereologiche sfavorevoli.

3. Non saranno ammesse proroghe ai termini indicati, salvo per cause od eventi non imputabili all'Appaltatore.

Art. 8 - Designazione delle opere

1. Le opere formanti l'oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dagli elaborati e dai disegni del progetto esecutivo, da intendersi come integralmente allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto, e possono sommariamente riassumersi come segue:

I - Posa in opera shelter (fondazioni ed elementi prefabbricati)

Sono previsti, in corrispondenza delle piazzole di sosta, dei punti di collegamento/derivazione dalla rete di trasmissione dati di galleria in fibra ottica con i relativi apparati elettronici. Tali apparati elettronici, necessari sia all'impianto di video sorveglianza che per la trasmissione dati, saranno protetti con appositi shelter in calcestruzzo prefabbricati.

Gli shelter prefabbricati sono realizzati in calcestruzzo armato e vibrato, con caratteristiche di resistenza all'incendio per un minimo di 60 minuti. La realizzazione dello shelter comprende le seguenti lavorazioni: verniciatura interna con colore lavabile bianco; trattamento impermeabilizzante esterno e verniciatura con pittura murale plastica; platea di fondazione; tubazioni di raccordo ai cavidotti esistenti e la realizzazione di nuovi cavidotti dove necessari; porta tagliafuoco REI 120; pavimento sopraelevato H. 15/20 cm incombustibile; insieme di componenti per la sigillatura di passaggi cavi a tenuta stagna, costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato a caldo e verniciato con fino a 32 moduli ognuno in gomma EPDM.

II - Posa in opera telecamere

Le telecamere fisse, per il monitoraggio del traffico, vengono installate nelle gallerie ad una distanza di circa 200m in modo da poterne coprire l'intera lunghezza. In corrispondenza dei due portali di imbocco vengono installate telecamere doppie.

Le piazzole di sosta di emergenza sono controllate mediante una telecamere fissa opportunamente posizionata. Le telecamere nelle cabine elettriche e negli shelter apparati sono posizionate in modo da inquadrare la porta di accesso e la maggior parte del locale.

Gli switch di concentratori di segnali video ed i componenti per la trasmissione attraverso la rete a fibre ottiche vanno alloggiati in un armadio di distribuzione rack da 19" entro gli shelter apparati posizionati nelle piazzole di sosta per la galleria Fara ed in cabina elettrica per la galleria Dint.

I componenti centrali quali il sistema di registrazione e gestione "NVR", il sistema immagazzinamento "NAS", il sistema di visualizzazione "SVR" e lo switch del concentratore segnali video sono previsti all'interno di apposito shelter (shelter 9) posizionato a ridosso della cabina "3".

III - Lavorazioni elettriche

L'impianto elettrico dello shelter è realizzato con conduttori tipo No7V-K di adeguata sezione, tubazioni e cassette di derivazione a vista in acciaio inox AISI 304 con grado di protezione minimo IP54 e con caratteristiche antivandalo. Lo shelter è provvisto di: impianto d'illuminazione normale sempre spento che si accende quando si apre la porta d'accesso e rimane acceso finché c'è presenza di persone; impianto d'illuminazione di emergenza con apposita lampada con batteria interna di autonomia 30 minuti che si accende in mancanza di alimentazione allo shelter; impianto di forza motrice con una presa di tipo "CEE" interbloccata 2P+T protetta con fusibili da 10A realizzata in materiale ignifugo con classe d'isolamento II° e grado di protezione minimo IP54; impianto d'alimentazione d'emergenza degli switch dedicati alla rete di trasmissione dati dell'impianto di supervisione della galleria (solo per gli shelter "pari"). L'accesso dei cavi di alimentazione e di segnale allo shelter sarà dal basso, nell'intercapedine creata dal pavimento tecnico. La sigillatura dell'accesso cavi sarà di tipo riaccessibile e modificabile con grado di tenuta IP65 per permettere il passaggio di nuovi cavi in futuro. Per lo shelter 9 è previsto anche un impianto di condizionamento con una potenza refrigerante di 20.400 BTU.

All'interno dello shelter sono presenti due quadri elettrici tipo rack 19" da 44 unità e porta frontale provvista di serratura antivandalo; l'apertura delle porte dei quadri elettrici sarà segnalata come allarme all'impianto di supervisione e telecontrollo.

L'alimentazione elettrica degli shelter è realizzata da nuove linee elettriche in cavo tipo FTG10(O)M1 o FG7(O)M1. Nei quadri di continuità assoluta è stato aggiunto un interruttore automatico magnetotermico differenziale completo di dispositivo per la verifica dell'intervento della protezione differenziale con prova di ripristino per evitare scatti intempestivi.

IV - Taratura, messa in funzione e messa a punto impianto

Attività finalizzate a mettere a punto l'impianto ai fini delle ottimale efficienza e in relazione al contesto e alle esigenze della Stazione Appaltante, compresa la informazione e formazione del personale anche con prove pratiche, nonché le quanto necessario per la verifica (prove, ecc.) finalizzata al collaudo.

2. Il materiale di scavo, compreso quello proveniente dagli scavi delle fondazioni e delle opere in sotterraneo, nonché il materiale proveniente dalle demolizioni del corpo stradale e delle opere d'arte, qualora non idoneo per il reimpiego, dovrà essere trasportato e smaltito in impianti di trattamento debitamente autorizzati, secondo le norme tecniche, ecologiche, ambientali e fiscali vigenti, con ogni spesa ed onere a carico dell'Appaltatore stesso, compresi diritti ed oneri di discarica.
3. I materiali provenienti da scavi e/o demolizioni, idonei al recupero secondo le specifiche delle Norme Tecniche del presente appalto, dovranno essere riutilizzati a norma di legge nel lotto medesimo anche mediante accumulo provvisorio con onere relativo a carico dell'Appaltatore.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi comprese le relazioni tecniche e le specifiche tecniche esecutive (lista delle lavorazioni);
 - il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. allegato al progetto esecutivo alla voce "Linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri" di cui all'articolo 8 dell'Allegato XXI del Codice;
 - il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento;
 - l'"Offerta Tecnica" prodotta dall'Appaltatore in sede di offerta limitatamente alle componenti relative a procedimenti costruttivi, materiali innovativi e proposte migliorative.
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse

hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso "a corpo" dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articoli 43, comma 6 e 119, comma 5, del Regolamento.

4. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Art. 10 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di gestione ambientale nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolamento, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile Unico del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice e della Legge 21/02/1991, n. 52 e s.m.i è ammessa la cessione dei crediti purché sia rispettata la normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche di esecuzione, negli elaborati grafici del progetto esecutivo, nelle relazioni tecniche, nelle specifiche tecniche e nella descrizione delle singole descrizioni delle lavorazioni che si considerano allegati al presente Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto e articolo 167 del Regolamento.

Art. 13 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del Codice.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trova applicazione il Codice.

Art. 14 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico, o da altro tecnico, avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 15 - Consegna ed inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice, di cui al comma 6 dell'articolo "Termine per l'esecuzione dell'appalto" del presente Capitolato, verrà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
2. La consegna potrà avvenire anche in forma parziale ove particolari condizioni non prevedibili al momento dell'indizione della gara d'appalto non consentissero la completa operatività su tutta l'estesa dell'area interessata dalle nuove opere. Il tempo di esecuzione decorre dal momento dell'avvenuta consegna completa delle opere.
3. Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
4. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
5. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

6. Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori - sia nel caso dell'intero lotto che per i sublotti - l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma esecutivo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto l'inizio, l'avanzamento mensile, anche in termini economici, ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Entro 10 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile Unico del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo si darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle scadenze fissate dal cronoprogramma in cui le opere, o parte di opere, si rendano disponibili, anche ai fini di consegne parziali delle stesse;
- delle scadenze temporali fissate dal cronoprogramma eventualmente modificandole in funzione del programma esecutivo stesso;
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali modalità, consequenzialità e difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

8. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Appaltatore;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

9. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni sopracitate. L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena

avuti in consegna i lavori, ad iniziarli e proseguirli attenendosi al programma esecutivo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi offerti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Art. 16 - Programma esecutivo e piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere

1. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, e comunque prima dell'apposito ordine di servizio del Responsabile Unico del Procedimento che dispone l'immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo e delle attività propedeutiche ai lavori, l'Impresa deve presentare un cronoprogramma relativo alla fase di progettazione e nel quale dovrà prevedere almeno n°3 incontri con la Direzione Lavori e con il Responsabile Unico del Procedimento per la verifica sull'andamento dei tempi della progettazione.
2. Resta ferma la possibilità di eventuali ulteriori incontri che la Direzione Lavori o l'aggiudicatario reputeranno necessari per approfondimenti in fase di progettazione.
3. Entro 30 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa deve presentare un programma esecutivo dettagliato (cronoprogramma operativo), anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il cronoprogramma operativo dovrà altresì indicare per tutte le lavorazioni il tipo ed il numero di mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà impiegare avendo cura di evidenziare i mezzi d'opera impiegati nel cantiere riferiti a quelle le lavorazioni per cui gli stessi saranno impiegati.
4. Il programma esecutivo dovrà prevedere le tempistiche della risoluzione delle interferenze con servizi, sottoservizi, impianti, installazioni militari, considerando anche l'eventualità di ritardi nell'intervento dei gestori e prevedendo in tal caso adeguate alternative organizzative per eliminare fermi cantiere il cui onere rimarrà in ogni caso in carico all'Appaltatore e non potrà essere ascritto in alcun modo alla responsabilità indiretta della Stazione Appaltante.
5. Il programma esecutivo dovrà prevedere specifiche misure organizzative per eliminare fermi cantiere nel caso di rinvenimenti localizzati di reperti archeologici durante le attività di sorveglianza da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia.

Art. 17 - Tempo utile per dare compiuti i lavori, penalità in caso di ritardo, sospensioni e proroghe

1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 154 (centocinquantaquattro) naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo a quello della consegna salvo diversa offerta in riduzione prodotta dall'Appaltatore in sede di gara, che si ritiene comunque comprensiva delle giornate di condizione climatica sfavorevole come sottoindicato.
2. Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto nella misura delle normali previsioni della incidenza di 15 (quindici) giorni per condizioni climatiche sfavorevoli e pertanto, per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
3. Al cronoprogramma cantieristico sarà allegato un grafico che metterà in risalto l'inizio, l'avanzamento settimanale e mensile nonché il termine di ultimazione delle principali categorie di opere; tipo e potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'aggiudicatario si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti, il tutto secondo gli accordi intercorsi con la Direzione Lavori e con il Responsabile Unico del Procedimento.
4. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'importo contrattuale depurato dell'importo netto offerto per la progettazione.
5. Qualora intervengano cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del Codice.

6. Non sono da considerare circostanze speciali, e pertanto nulla dovrà essere riconosciuto all'Appaltatore, eventuali sospensioni legate a imposizioni provenienti da Enti differenti dalla Stazione Appaltante quali Soprintendenza Archeologica, Amministrazione comunale ecc., qualora la sospensione non superi i 15 giorni consecutivi. Si applicano gli articoli 158, 159, 160 del Regolamento.
7. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma esecutivo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
8. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
9. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
10. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
11. Se l'Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, ai sensi dell'articolo 159 del Regolamento, può richiedere al Responsabile Unico del Procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un'istanza presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all'istanza di proroga, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Art. 18 - Premio di accelerazione

1. Non verrà riconosciuto all'appaltatore alcun premio di accelerazione per ogni giorno di anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine di cui al precedente articolo.

Art. 19 - Inderogabilità dei tempi di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto, con specifico riferimento alle attività di Bonifica Ordigni Bellici e di spostamento dei sottoservizi interferenti;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori, superiore a 100 (cento) giorni produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art. 17 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al succitato articolo.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21/06/2013 n.69 convertito in legge con Legge di conversione del 9.08.2013 n.98, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento. Qualora il bando di gara venisse pubblicato successivamente al 31.12.2014 e i dispositivi di legge non prorogassero l'istituto dell'anticipazione, detto istituto dovrà essere stralciato dal C.S.A., dalla lettera d'invito e da ogni altro documento che lo riportasse. L'anticipazione verrà erogata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori che sarà accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Secondo quanto stabilito all'art. 124 comma 1 e 2 del Regolamento, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, gradualmente ridotta nel corso dei lavori in funzione del loro progressivo avanzamento.
3. Approvato il progetto esecutivo ed entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento, la Stazione Appaltante eroga all'esecutore l'anticipazione suddetta (art. 140 comma 2 del Regolamento); la ritardata corresponsione obbliga al pagamento degli interessi a norma dell'art. 1282 del Codice Civile.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione (art. 140 comma 3 del Regolamento).
5. Come stabilito nel comma 2 dell'art. 26-ter del suddetto Decreto Legge, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
6. Nel caso in cui il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile, come stabilito dal comma 3 dell'art. 26-ter del suddetto Decreto.

Art. 22 - Misurazione dei lavori - pagamento in acconto - conto finale

1. Le opere "a corpo" saranno valutate in maniera percentuale, in rapporto all'elenco di cui all'art.3 "Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili" mediante la quota percentuale relativa alle singole opere. In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di opera "a corpo", è riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle varie opere "a corpo" che sono eseguite, sono apprezzate secondo valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale potrà trovare un riscontro anche nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte della documentazione contrattuale, applicando alle quantità realmente eseguiti i prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara o concordati con le modalità previste nel Codice e nel Regolamento.

2. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.
3. Le misure saranno sempre prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà con l'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera.
4. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Qualora il bando di gara venisse pubblicato successivamente al 31.12.2014 e i dispositivi di legge non prorogassero l'istituto dell'anticipazione, detto istituto dovrà essere stralciato dal C.S.A., dalla lettera d'invito e da ogni altro documento che lo riportasse.
5. Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà in concomitanza al pagamento degli acconti come specificato nei paragrafi seguenti, in relazione alle opere effettivamente realizzate.
6. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo sarà effettuato in favore dell'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori per l'importo corrispondente all'importo della progettazione di cui all'articolo "Ammontare e tipologia dell'appalto".
7. I successivi pagamenti saranno corrisposti al raggiungimento della cifra netta per lavori e somministrazioni, comprensivi della relativa quota degli oneri di sicurezza, pari ad € 300.000,00 (diconsi euro trecentomila/00) al netto delle ritenute.
8. Saranno contabilizzati, oltre agli oneri della sicurezza, soltanto le opere o parti di opere finite come definite nella Tabella 1 di cui all'articolo "Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili", così come modificata dal progetto definitivo offerto dall'Impresa in sede di gara, relativa alla percentualizzazione delle opere.
9. I lavori eseguiti saranno annotati sul libretto delle misure in occasione di ogni SAL e per ogni categoria di lavorazione verrà indicata la quota percentuale eseguita relativamente alla categoria delle lavorazioni omogenee come indicate all'art. 3 del presente capitolato speciale. In occasione di ogni SAL la quota percentuale delle lavorazioni eseguite verrà riportata sul registro di contabilità.
10. Agli importi dei SAL verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato; gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno pagati con le modalità di cui sopra ad ogni SAL e calcolati in percentuale del totale sulle quota di lavorazioni effettuate rispetto al valore complessivo delle opere appaltate.
11. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
12. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
13. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
14. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sarà eseguita entro 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni SAL. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non potrà superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
15. Al fine della liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante, questi rimane obbligato al rispetto delle disciplina introdotta dal D. Min. Finanze 25/02/2008 n° 74 per quanto concerne le comunicazioni al Committente dei dati relativi ai soggetti impiegati dal/i subAppaltatore/i di cui all'articolo 1, comma 1 del citato Decreto; inoltre l'Appaltatore rimane obbligato ad asseverare le dichiarazioni rese dal SubAppaltatore al fine di cui sopra.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non potrà superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione della relativa fattura emessa dall'Appaltatore.
17. Il conto finale dei lavori è redatto entro 180 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.

18. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
19. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
20. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 11, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo.
21. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi di legge disposta a favore di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
22. La garanzia fideiussoria di cui capo 21, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 36 (trentasei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
23. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
24. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n° 40 e s.m.i., la Stazione Appaltante prima di effettuare un pagamento superiore a Euro 10.000,00 verificherà se il beneficiario è inadempiente all'obbligo del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Società non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attività di riscossione delle somme iscritte in ruolo.

Art. 23 - Collaudi e pagamenti del saldo

1. Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori, la Direzione Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e/o le loro parti possono essere prese in consegna, con facoltà di uso.
2. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sarà conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Impresa, accertate in sede di collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si ritiene tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo.
3. La corresponsione all'Impresa della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo (provvisorio) ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.
4. Il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,5 %, non potrà superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato, le polizze di assicurazione, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione delle polizze stesse. Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, si determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate.
5. Così come previsto dall'articolo 224 del Regolamento, l'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche. Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che si provveda di ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

6. Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita della Stazione Appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti. Non sono previsti interessi di mora in caso di SAL figurativi.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 25 - Cauzione provvisoria e definitiva

1. E' richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo di qualificazione da prestare al momento della partecipazione alla gara (articolo 75 del Codice), con le modalità stabilite nel bando e nel disciplinare di gara.
2. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, da prestare a favore di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (articolo 113 del Codice), con le modalità stabilite nel bando e nel disciplinare di gara.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. L'importo della cauzione provvisoria di cui sopra e/o della cauzione definitiva di cui rispettivamente agli artt. 75 e 113 del Codice, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, ovvero di dichiarazione della presenza di

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del Codice, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

7. In caso di ATI i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

Art. 26 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione lavori e responsabilità civile verso terzi

A) assicurazione C.A.R. e R.C.

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, della Legge e dell'art.158, comma 1, del Regolamento, l'esecutore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La polizza assicurativa, stipulata nella formula "Contractor's All Risks", è prestata da un'Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, e deve prevedere una somma assicurata complessivamente non inferiore ad Euro 1.000.000,00, articolata come segue:

-per opere di nuova realizzazione	€ 1.000.000,00
-per opere preesistenti	€ 200.000,00
-per demolizioni e sgomberi	€ 200.000,00
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve prevedere anche la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile.
5. La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale unico per singolo bene, per singola persona e comunque per singolo sinistro, pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 che preveda anche:
 - a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori (R.C.O.) per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le <<persone>> si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d'opera.
6. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
7. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

Art. 27 - Polizza di assicurazione indennità decennale

1. L'Appaltatore, qualora vi sia l'obbligo, stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere non inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata (conformemente all'articolo 126 del Regolamento).
2. La liquidazione della rata di saldo non potrà avvenire in carenza di detta polizza. L'Appaltatore, qualora vi sia l'obbligo, stipula, per i lavori in oggetto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore ad € 4.000.000,00 (Euro quattro milioni).

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 28 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento e dall'articolo 132 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, e pertanto non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi rispetto quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
4. Non sono considerati variante, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 29 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
2. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. La S.A. procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal C.S.A. allegato al Progetto definitivo.

CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, sia per i lavoratori presenti in cantiere che per il personale universitario, gli studenti o i terzi che si trovassero per ogni motivo nelle vicinanze del cantiere stesso.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 31 - Piani della sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
2. Nel corso dell'appalto, l'Appaltatore deve presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al P.S.C. (articolo 100, c. 5, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha diritto a che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla trasmissione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo dare adito all'Impresa a richieste di variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo per i lavori o del compenso per l'esecuzione dei P.S.C. (articolo 100, c. 5 ultimo periodo, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
6. L'Appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del Contratto d'appalto o delle consegne ai sensi dell'articolo 169 del Regolamento, deve predisporre e consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (articolo 101, c. 3, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Il P.O.S. comprende gli elementi minimi elencati al punto 3) dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, c. 1, lettera a) ed i connessi articolo 28 e 29 del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
7. I lavori non possono iniziare senza che il Coordinatore in fase di esecuzione abbia verificato l'idoneità del Piano Operativo della Impresa affidataria rispetto alle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e ne abbia data tempestiva comunicazione alla stessa (articolo 92 c. 1 lett. b) D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
8. L'Impresa affidataria è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte

di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici (subappaltatori) ed ai lavoratori autonomi da lei chiamati ad eseguire lavori (articolo 101 c. 2 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), richiedendo alle stesse il proprio P.O.S..

10. Prima dell'inizio dei lavori di ogni Impresa esecutrice l'Impresa affidataria provvede, previa verifica di congruenza con il proprio, alla trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza delle imprese esecutrici al Coordinatore in fase di esecuzione (articolo 101 c. 3 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

11. I lavori di ogni Impresa esecutrice (ovvero subAppaltatore, previa autorizzazione al subappalto stesso da parte della Stazione Appaltante) possono avere inizio solamente dopo l'esito positivo delle verifiche di congruenza da parte della Impresa affidataria e di idoneità da parte del coordinatore in esecuzione attestata per iscritto. Tali verifiche saranno eseguite tempestivamente e comunque entro quindici giorni dal ricevimento del Piano Operativo da parte del Datore di Lavoro della affidataria (subappaltatrice) ed altri quindici giorni da parte del Coordinatore in esecuzione. La comunicazione dell'avvenuta verifica e dell'esito della stessa deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante.

12. L'Impresa affidataria dovrà provvedere alla trasmissione dei Piani Operativi delle imprese esecutrici (subappaltatori) tenendo conto dei possibili tempi di valutazione dei suddetti documenti in modo da non rallentare l'esecuzione dei lavori. Non saranno accettate richieste di proroga o di sospensione ai lavori qualora il Coordinatore utilizzi i tempi a sua disposizione per le verifiche di cui sopra.

13. Prima dell'accettazione del P.S.C. e delle eventuali modifiche significative che venissero apportate allo stesso, il datore di lavoro dell'Impresa affidataria e quelli delle Imprese esecutrici consultano il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 32 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e più specificatamente all'articolo 15, con gli obblighi di cui all'articolo 18 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

2. Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere deve poi assolvere agli obblighi previsti a suo carico dai disposti di cui all'articolo 96 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

3. Il Datore di Lavoro della Impresa affidataria, o un suo delegato è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e più specificatamente all'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla applicazione delle prescrizioni del P.S.C..

4. I Lavoratori autonomi che esercitano la loro attività nel cantiere per l'esecuzione dei presenti lavori si adeguano ai sensi dei disposti di cui all'articolo 94 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. alle indicazioni fornite loro dal coordinatore per l'esecuzione ai fini della sicurezza.

5. Ogni Impresa affidataria è tenuta a fornire su copia informatica (CD) in formato .pdf al Committente e/o al Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di cui all'Allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

6. Prima dell'inizio dei lavori di ogni Impresa esecutrice l'Impresa affidataria provvederà alla trasmissione al Committente e/o al Responsabile dei Lavori, con le stesse modalità prima richiamate della documentazione delle esecutrici di cui al medesimo allegato XVII.

7. Ai sensi dei disposti di cui al comma 8 dell'articolo 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. l'Impresa affidataria rimane obbligata a munire tutti i lavoratori in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione o titolo presenti nel cantiere (compresi i Lavoratori Autonomi e quelli delle Imprese esecutrici), indipendentemente dall'estensione temporale della presenza stessa, di un documento identificativo (badge) provvisto di fotografia, e riportante gli estremi della Carta di Identità o di altro documento identificativo per i cittadini extracomunitari, predisposto per la rilevazione automatica della presenza. Il badge dovrà riportare anche l'indicazione del Datore di Lavoro. L'Impresa esecutrice è tenuta a presentare giornalmente – anche per via telematica - alla Direzione Lavori la lista nominativa dei lavoratori e tecnici impiegati nel cantiere, unitamente all'indicazione dell'eventuale SubAppaltatore o Fornitore di appartenenza. La presenza in cantiere di personale sprovvisto di badge nei termini e modalità di cui sopra - ferme restando le responsabilità amministrative e penali dell'Impresa affidataria - sarà sanzionata con l'applicazione di una penale per singolo addetto e per giorno pari ad € 500,00 (cinquecento/00).

8. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Art. 33 - Violazioni ai piani di sicurezza

1. A prescindere dalle sanzioni amministrative eventualmente comminate dall'Autorità di Vigilanza (ASL) e penali, qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilevi lievi violazioni al piano della sicurezza ne darà, previa attivazione della procedura prevista alla lettera "e" del comma 1 dell'articolo 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tempestiva comunicazione al responsabile dei lavori, il quale, valutata l'entità della violazione, applicherà una penale che verrà immediatamente contestata all'appaltatore e contabilizzata in detrazione sul S.A.L. successivo al verificarsi dell'infrazione. Il valore massimo della penale per singola infrazione potrà essere al massimo pari all'uno per mille dell'importo di contratto.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 34 - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori

1. L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale sia fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" articolo 31 e relativo Regolamento.
2. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
3. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori.
4. Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.
5. L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
6. Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione e/o di strade chiuse al traffico di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa.

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 35 - Subappalto

1. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dagli artt. 118 e 122 comma 7 del Codice.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni del Capitolato Speciale, e come di seguito specificato:
 - a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
 - c) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a "qualificazione obbligatoria" nell'allegato A al Regolamento, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; è fatta salva per l'appaltatore la facoltà di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del Codice;
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Fanno eccezione al predetto divieto i contratti di posa in opera di cui all'art. 170 del Regolamento. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 36 - Procedure antimafia

1. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nella realizzazione delle opere, le verifiche di cui al D.Lgs 490/94 s.m.i., come integrato dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei contratti di subappalto, nonché dei contratti assimilati al subappalto in forza del comma 11 dell'articolo 118 del Codice, a tutti i subcontratti (di qualsiasi importo) compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall'Appaltatore nonché dal suo subAppaltatore. A

titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano:

- forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 11 dell'articolo 118 del Codice);
 - noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 11 dell'articolo 118 del Codice);
 - servizi di guardiania di cantiere;
2. La Stazione Appaltante rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs 490/94 e s.m.i. come integrato dal D.P.R. 252/98 (artt. 119 e 120, comma 2, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.).
3. Per procedere all'attivazione di tutti i subcontratti per i quali non è prevista normativamente l'autorizzazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore, indipendentemente dall'importo del subcontratto stesso, contestualmente alla stipula del subcontratto, dovrà acquisire e trasmettere - almeno 7 giorni prima dell'inizio della prestazione da parte del subcontrattista - a Friuli Venezia Giulia Strade la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione del contraente alla C.C.I.A.A. - Ufficio registro delle Imprese) dalla quale risulti se nei confronti della Società sia in corso una procedura di amministrazione controllata, di fallimento, di liquidazione o qualsiasi altra procedura equivalente e se tali procedure si siano verificate nell'ultimo quinquennio;
 - b) la copia autentica del contratto sottoscritto tra le parti con la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate. Una seconda copia del contratto dovrà essere inviata al Direttore dei Lavori che provvederà a certificare la non ricorrenza del già citato comma 11 dell'articolo 118 del Codice. Nel contratto dovrà essere inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria della propria controparte alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente;
 - c) l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. da parte di Friuli Venezia Giulia Strade per gli adempimenti di legge e contrattuali, ivi comprese le comunicazioni di rito agli altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche istituzionalmente competenti per le attività di vigilanza e monitoraggio;
 - d) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Impresa contenente:
 - di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del Codice;
 - i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita) dello stesso dichiarante e di ogni socio per le "S.n.c." e di ogni socio accomandatario per le "S.a.s." indicando le relative quote, degli eventuali componenti l'organo di amministrazione per le società di capitali;
 - i dati identificativi dell'Impresa (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, numeri di partita I.V.A e di codice fiscale);
 - i numeri di matricola delle posizioni assicurative INPS-INAIL-Cassa Edile;
 - l'accettazione delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del sistema sanzionatorio di cui al presente articolo;
 - e) dichiarazione resa dai soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. c) per quanto concerne l'art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) e comma 2 del Codice;
 - f) dichiarazione resa dal legale rappresentante delle società di capitali ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91 circa la composizione societaria, la composizione degli organi societari ed i relativi poteri, l'avvenuta nomina di procuratori generali e/o speciali con poteri conferiti, nonché i nominativi dei componenti del collegio sindacale dell'Impresa, completi dei dati anagrafici. Di tutte le persone fisiche indicate dovrà essere comunicato anche il relativo codice fiscale. Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione sino a risalire ad una persona fisica.
4. Ai fini del rispetto delle normative vigenti inerenti l'antimafia e la sicurezza in cantiere, l'Appaltatore è obbligato a provvedere, a proprio carico, a dotare di idonei cartellini identificativi da tenere sempre ben esposti, completi di foto, numero di matricola, Impresa, nome e cognome, tutto il personale avente accesso alle aree di cantiere, ivi

compresi il personale dei subappaltatori, fornitori, prestatori di servizio ivi compresi i conducenti di automezzi e il personale impiegato in attività subordinate e temporanee; per questi ultimi è possibile utilizzare cartellini identificativi provvisori, non dotati di foto, ma riportanti comunque in maniera evidente gli estremi e la qualifica della persona addetta ai lavori.

5. Tutte le macchine presenti in cantiere a qualsiasi titolo dovranno essere munite di idonea targhetta di riconoscimento riportante: targa o numero di telaio, Impresa o società utilizzatrice, Impresa o società proprietaria.

6. Il Direttore Lavori, riscontrando eventuali inadempienze in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalità da parte di qualsiasi soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nel processo produttivo, e di seguito evidenziate, provvederà, con regolare Ordine di Servizio, a disporre la sospensione immediata dei lavori di che trattasi nonché l'allontanamento dal cantiere del soggetto inadempiente e, nel successivo S.A.L., contabilizzerà a carico dell'Appaltatore le sotto riportate sanzioni comminate dallo stesso Direttore Lavori ai sensi del comma 2 dell'articolo 148 del Regolamento e/o dal Responsabile Unico del Procedimento

7. Le inadempienze dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori saranno sanzionate come segue:

- a) Per mancata esposizione del cartellino identificativo del personale - comunque presente nelle aree di lavoro:
 - a.1. In occasione della 1^a contestazione – multa € 50,00 (cinquanta/00) e allontanamento dal cantiere della persona sprovvista del cartellino;
 - a.2. In occasione della 2^a contestazione alla medesima persona – multa € 100,00 (cento/00) e allontanamento dal cantiere della persona sprovvista del cartellino;
 - a.3. In occasione della 3^a contestazione alla medesima persona – multa € 200 (duecento/00) e divieto permanente di accesso ai cantieri della persona sprovvista del cartellino e ordine di allontanamento, per 15 giorni, del Capo Cantiere dell'Appaltatore;
 - a.4. In caso di recidiva - ordine di allontanamento permanente del Capo Cantiere dell'Appaltatore; in caso di inottemperanza all'ordine, messa in mora dell'Appaltatore con proposta di rescissione in danno del contratto d'Appalto.
- b) Per mancata corrispondenza dei dati identificativi dei cartellini con i dati di identità del personale o della Impresa di appartenenza:
 - b.1. In occasione della 1^a contestazione – multa € 300 (trecento/00) e allontanamento dal cantiere della persona con sequestro del cartellino;
 - b.2. In occasione della 2^a contestazione – multa € 500 (cinquecento/00) e allontanamento dal cantiere della persona con sequestro del cartellino;
 - b.3. In occasione della 3^a contestazione – multa € 750 (settecentocinquanta/00) e allontanamento della persona con sequestro del cartellino e contemporaneo ordine di allontanamento, per 15 giorni, del Capo Cantiere dell'Appaltatore;
 - b.4. In caso di recidiva - ordine di allontanamento permanente del Capo Cantiere dell'Appaltatore; in caso di inottemperanza all'ordine, messa in mora dell'Appaltatore con proposta di rescissione in danno del contratto d'Appalto.
- c) Per l'apposizione delle targhetta di riconoscimento macchine e/o attrezzature:
 - c.1. Per mancata apposizione – multa € 500 (cinquecento/00) e sospensione attività della macchina o dell'attrezzatura non riconosciuta fino a riconoscimento avvenuto; in caso di persistente impossibilità di riconoscimento, ordine di allontanamento dell'attrezzatura dal cantiere;
 - c.2. Per mancata corrispondenza dei dati identificativi con la macchina e/o con il soggetto proprietario – multa € 1.000 (mille/00) e ordine di allontanamento dell'attrezzatura dal cantiere;
 - c.3. In caso di ripetuta segnalazione erronea di cui al precedente punto 3.2. – multa € 2.000 e ordine di allontanamento permanente del Capo Cantiere dell'Appaltatore e, in caso di inottemperanza all'ordine, messa in mora con avviso di rescissione in danno del contratto d'Appalto.
- d) Per mancata consegna dei documenti previsti per l'attivazione dei subcontratti diversi dal subappalto e assimilati (prima dell'inizio della prestazione, fornitura etc.):
 - d.1. multa pari al 5% del valore dell'intera prestazione o fornitura e sospensione immediata delle attività in attesa della verifica formale del subcontratto nonché della "verifica" dei requisiti di moralità del

subcontraente;

d.2. nel caso di inaccettabilità formale del contratto per diversa attribuzione tipologica e/o insussistenza dei requisiti di moralità - multa pari a 1/3 del subcontratto e ordine di immediata risoluzione dello stesso ed estromissione della società o dell'Impresa oggetto di "informazioni positive"; ove ricorra, segnalazione del caso all'Autorità competente.

- e) Per la mancata corrispondenza tra l'importo indicato nella comunicazione e l'importo contrattuale: multa 2% dell'importo maggiore e divieto di attuazione del contratto per la parte eccedente.
- f) Per il superamento (in corso d'opera) dell'importo comunicato alla Stazione Appaltante - multa € 1.000 (mille/00) e divieto di attuazione del contratto per la parte eccedente la comunicazione stessa (blocco della prestazione; allontanamento dal cantiere degli addetti; rifiuto della merce fino al ristabilimento delle condizioni di accettabilità).
- g) Per il superamento (in corso d'opera) dell'importo autorizzato per subappalto (o subcontratti assimilati) e solo nel caso di subappalti affidati a misura sempreché l'importo eccedente l'autorizzazione sia dovuto a modesti (5% massimo) errori materiali di valutazione contabile preventiva e/o esecutiva e, comunque, contenuti nel 1/5 dei requisiti tecnici (SOA), multa pari al 20% dell'importo di eccedenza e rinvio della contabilizzazione dei lavori in eccedenza fino alla eventuale regolarizzazione della non conformità riscontrata.

8. Nel caso di sopravvenuta "Informazione antimafia positiva", fermo restando, ove ricorra, l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria, si applicherà una ulteriore "penale" corrispondente all'importo eccedente la comunicazione o, nel caso di subappalto (o contratto assimilato), l'autorizzazione rilasciata: in tale evenienza l'Appaltatore dovrà, comunque, risolvere il subcontratto attivato con ogni onere a proprio carico.

9. Qualora la sommatoria delle "multe" e delle "penali" di cui sopra dovesse raggiungere un importo pari al 5% dell'importo del contratto d'appalto, ciò costituirà "inadempienza grave" dell'Appaltatore e si potrà procedere alla risoluzione del contratto d'Appalto al pari del caso di attuazione di un subappalto non "autorizzato".

10. In caso di mancato o ritardato adempimento agli Ordini di Servizio emessi allo scopo di cui al presente articolo - mentre il Direttore Lavori provvederà alla messa in mora dell'Appaltatore - il Responsabile Unico del Procedimento valuterà l'opportunità di proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione in danno del contratto di appalto.

11. Tutti gli oneri di cui sopra si intendono comunque compresi nell'importo per le spese generali incluso nei prezzi per i lavori a misura, per i lavori "a corpo" e per i lavori in economia, quali risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 37 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Società da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'Esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta, oltre alla risoluzione del contratto, le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e s.m.i. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 38 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Il pagamento del S.A.L. avverrà a condizione che l'Impresa abbia presentato tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori relative al S.A.L. precedente a quello in pagamento ai sensi dell'art. 118 del Codice.

CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39 - **Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica il procedimento di cui all'articolo 240 del Codice. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Tribunale di Trieste.
2. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
5. Qualora la Stazione Appaltante si avveda, in qualsiasi modo che le transazioni relative al presente appalto si sono svolte senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa, provvederà senza indugio e senza poter esercitare alcuna discrezionalità in merito, ai sensi dell' art. n° 3, comma 8 della Legge 136/10 e s.m.i. – Piano Straordinario Contro Le Mafie - alla risoluzione dello stesso mediante comunicazione all' Appaltatore a mezzo di Raccomandata A/R.

Art. 40 - **Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può, nei limiti dell'importo in numerario disponibile, pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 41 - **Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti ac-

- certato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui all'articolo "Norme di sicurezza generali
 - i) I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, sia per i lavoratori presenti in cantiere che per il personale universitario, gli studenti o i terzi che si trovassero per ogni motivo nelle vicinanze del cantiere stesso.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
 3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
 - j) Piani della sicurezza" del presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
 - k) fattispecie di cui all'articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore", comma 1, del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 6. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 8. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, ne-

cessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

9. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 4, del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 4, si procede alla quantificazione dei danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento. La Stazione Appaltante provvederà a trattenere a ristoro, gli importi eventualmente a credito dell'Appaltatore siccome definiti dal Responsabile Unico del Procedimento dei S.A.L. ancora in pagamento. L'eventuale eccedenza sarà corrisposta all'Appaltatore; di contro in caso di incapacienza la Stazione Appaltante si avvarrà sulla cauzione definitiva.

CAPO 10.DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 42 - **Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione delle opere fino al collaudo**

1. Al termine dei lavori, e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori provvede, entro 15 giorni dalla richiesta, ad effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e redige il certificato di ultimazione.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno della Stazione Appaltante.
3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna anticipata, ai sensi dell'articolo 230 del Regolamento, parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle opere impiantistiche sarà tenuta a cura e spese dell'Impresa. Per gli oneri che ne derivassero l'Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che la stessa ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.
5. L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
6. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione degli impianti tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.
7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del "tappeto di usura" per un periodo non superiore a mesi 6, dando preavviso all'Impresa, di questa eventuale determinazione, non oltre tre mesi dall'inizio della fase lavorativa prevista nel programma lavori, senza che per ciò l'Impresa possa avanzare alcuna obiezione o chiedere alcun compenso.

Art. 43 – Elaborati a cura dell'Appaltatore

1. Al termine dei lavori verranno consegnati alla Direzione Lavori su supporto cartaceo e informatico gli elaborati finali dei rilievi, degli impianti e delle opere in genere come eseguite ("as built"), redatti sulla base degli elaborati di progetto approvati dall'Amministrazione; tutti gli elaborati grafici con la sola esclusione di quelli illustranti elementi di dettaglio costruttivo, armature, o schemi, dovranno essere redatti nel sistema di coordinate concordato preventivamente con la Direzione Lavori; non sono ammessi elaborati planimetrici, inquadramenti, piante ecc, riferiti a piani coordinati locali. Dovranno essere inoltre forniti i manuali di manutenzione e operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e componenti adottati e delle loro modalità di posa, le verifiche e i collaudi tecnico-funzionali, con verbali di prova controfirmati, il tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche anticipata, da parte della Stazione Appaltante.
2. Sono a carico dell'Appaltatore le prove e verifiche per i collaudi strutturali ed impiantistici, e le relative certificazioni rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalità di legge e/o a scelta della Stazione Appaltante, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Appaltatore.
3. Rimane a carico dell'Appaltatore ogni tipo di spesa, competenza ed onorario per i rilievi da eseguirsi sullo stato di fatto che si renderanno necessari anche per lo sviluppo tecnico del progetto sotto l'aspetto di costruttivi di cantiere per le parti a carico dell'Impresa, oltre alla stesura dei disegni finali come da opere realizzate e più specificatamente:
 - per la redazione dei disegni finali come da opere effettivamente realizzate come sopra già ricordato;
 - specifiche varianti in corso d'opera rese necessarie a livello di sviluppo dei costruttivi o a recepimento di variante stabilite in corso d'opera attraverso la redazione di schemi, note, misurazioni, ecc.;
 - l'esecuzione e consegna alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante immediatamente dopo il completamento delle opere, di tutti i disegni aggiornati del costruito.
4. In modo particolare per gli impianti con le stesse modalità di cui sopra, dovranno essere prodotti e consegnati gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo aggiornate come da impianti effettivamente realizzati a firma di tecnico abilitato (incaricato dall'Appaltatore e a suo onere).
5. Gli elaborati dovranno essere consegnati in due copie firmate su carta e in 1 copia di tutto su supporto informatico sia in formato modificabile: cad (dxf o dwg), word, excel, ecc., sia in formato pdf.
6. Si precisa che la mancata consegna degli elaborati "come costruito", manuali di manutenzione e operativi e certificazioni entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori interrompe automaticamente i termini di emissione del conto finale e del certificato di collaudo senza che l'Appaltatore abbia nulla che pretendere in merito a ritardati pagamenti.
7. L'Appaltatore stesso risulta responsabile sia della corretta esecuzione delle opere che della qualità dei materiali oltre alla quota di progettazione relativa allo sviluppo dei dettagli e dei costruttivi di cantiere di sua competenza. Tra questi ultimi rientrano anche:
 - le verifiche preliminari alla posa degli impianti da eseguirsi per accertarne la fattibilità dei medesimi e garantire il buon funzionamento futuro (anche in relazione alle effettive caratteristiche delle apparecchiature fornite).
 - la relazione di calcolo aggiornato degli impianti in funzione delle opere effettivamente realizzate;
 - la redazione degli elaborati grafici completi di quote, dimensioni, note, ecc. degli impianti effettivamente costruiti ("as built").
8. L'Appaltatore dovrà procedere agli adempimenti di cui sopra attraverso tecnici abilitati da lui incaricati, regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali e di accertata esperienza.
9. Tali elaborati dovranno inoltre essere firmati sia dal legale rappresentante dell'Appaltatore che dei tecnici nominati di cui al comma 9.
10. Si precisa che tutti gli oneri sopra specificati sono già compensati come quota parte del prezzo delle opere appaltate.

Art. 44 – Presa in consegna dei Lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva, qualora abbia necessità, di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

Art. 45 - Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Si precisa che la mancata consegna, entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, degli elaborati "come costruito", manuali di manutenzione e operativi e certificazioni di cui all'articolo 49, interrompe automaticamente i termini di emissione del certificato di collaudo senza che l'appaltatore abbia nulla che pretendere in merito a ritardati pagamenti.

CAPO 11. NORME FINALI

Art. 46 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. Tali oneri trovano compenso nel contesto delle spese generali del cantiere o nel contesto degli oneri per l'attuazione dei P.S.C. - limitatamente a quanto attiene gli aspetti "interferenziali" delle diverse lavorazioni o provvedimenti, così come specificamente indicato dal P.S.C. redatto in sede di Progetto Definitivo posto a base di gara.
2. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi:
 - a) assicurare la continuazione delle attività istituzionali nei locali o nelle aree interessate, o comunque disturbate dalla esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i passaggi e le protezioni necessarie tali da consentire il regolare svolgimento delle attività, ove la Società a suo insindacabile giudizio non decida altrimenti;
 - b) dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed alla importanza dei lavori. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori o delle singole opere, l'Impresa dovrà comunicare al Direttore dei Lavori il nome del tecnico di sua fiducia, iscritto al relativo Ordine professionale che svolgerà mansioni di Direttore di Cantiere;
 - c) rispettare tutte le prescrizioni contenute nel progetto Definitivo relative alla gestione ed alla protezione ambientale delle aree di cantiere: nello specifico rimangono a carico e spese dell'Impresa, e compensate dal prezzo complessivamente offerto "a corpo" per la realizzazione dell'opera, tutte le attività e lavorazioni che dovranno essere svolte dall'Impresa nell'ambito delle aree di cantiere poste a disposizione della stessa dalla Stazione Appaltante mirate alla limitazione dell'impatto ambientale durante la fase di lavorazione, o al ripristino delle condizioni ambientali originarie una volta ultimata la fase di lavorazione. Si prescrive esplicitamente che tali provvedimenti, indicati dal Progetto appaltato per le sole aree poste a disposizione dall'Amministrazione, dovranno obbligatoriamente essere estesi ad ogni altra area che l'Impresa riterrà opportuno destinare per propria convenienza ad area di cantiere, fatto in ogni caso salvo il rispetto delle Normative vigenti in materia di

- urbanistica, rispetto della sicurezza, ambientali, e quant'altre applicabili;
- d) provvedere alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - e) fornire gli strumenti metrici e topografici per rilievi, tracciamenti, misurazioni afferenti ad operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori nel numero e nel tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori, con i relativi operatori; l'Appaltatore dovrà inoltre garantire la conservazione a sua cura e spese dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo eventualmente al loro spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all'interno di aree di lavoro;
 - f) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - g) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
 - h) tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi ove l'Impresa ritenga necessario disporre di ulteriori aree logistiche rispetto a quelle già previste dal progetto definitivo e poste a disposizione dello stesso dall'Amministrazione, la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazione o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;
 - i) l'osservanza delle prescrizioni impartite dalle competenti Amministrazioni dello Stato, Regionali e da Enti e soggetti terzi (Enti gestori di pubblici servizi, ecc..) in sede di approvazione del Progetto Definitivo: vedasi elab. "A-AUT-02.00-R1 Autorizzazioni e pareri" sia per la redazione del progetto esecutivo che per lo svolgimento dei lavori
 - j) lo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di estrazione dai pubblici corsi d'acqua dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative, ove ciò fosse possibile, o per l'attivazione di cave di prestito finalizzate alla realizzazione dell'opera, ove l'Impresa ritenesse ciò conveniente in alternativa all'acquisto diretto sul mercato; le attività descritte devono rientrare nel tempo contrattuale, ed i ritardi negli eventuali rilasci di concessioni non daranno luogo ad un allungamento dei tempi contrattuali;
 - k) essere responsabile della non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
 - l) mantenere, fino all'emissione del certificato di collaudo, la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - m) concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Società intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - n) assicurare la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - o) garantire le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per

l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- p) assicurare la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- q) provvedere alla costruzione ed alla manutenzione per tutta la durata del cantiere sino a collaudo dell'opera, entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, di superficie complessiva non inferiore a 50 mq, provvisti di locale WC, completamente arredati, illuminati, condizionati, e provvisti di armadi, tavoli, un tavolo per riunioni con sedie, sedie per 4 postazioni operative, e materiale di cancelleria. Detti locali dovranno essere dotati di telefono, fax, numero 4 computer con una stampante multifunzione copiatore, scanner e fax di rete a colori in formato A3. I computers, in particolare, saranno dotati di sistema operativo Window 7 o successivo, di idonei programmi (AutoCad, STR, ecc.) e di collegamento Internet, oltre a due fotocamere digitali. L'appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Stazione Appaltante e 2 (due) autovetture con trazione integrale per uso cantiere e movimentazione del personale di D.L. di cilindrata non inferiore a 1.000 cmc tipo FIAT Panda 4x4 o equivalente munite di telepass ed assicurazione di tipo CA-SCO con immatricolazione non antecedente di 2 anno dalla data di aggiudicazione efficace dei lavori. In ogni caso l'appaltatore dovrà garantire il trasporto del personale della direzione lavori per le necessità connesse all'esecuzione dell'opera;
- r) la costruzione e la manutenzione di strade di accesso ai cantieri ed alle opere, di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali, opere di protezione anche provvisorie e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere il sicuro transito anche con deviazioni di strade pubbliche o private costruite e mantenute come le strade esistenti da deviare e raccordare, complete di opere di protezione anche provvisorie e per il mantenimento della continuità dei corsi d'acqua e dei canali o tubazioni di irrigazione;
- s) oltre a quanto previsto nella NTC 2008 in tema di approvazione dei materiali e dalla norma tecnica del progetto, eseguire un'opera campione per ogni uno dei seguenti magisteri : tappo di fondo, opere di rivestimento, stabilizzazione di piani di posa e di rilevati ecc..., che dovranno specificatamente essere approvati dalla D.L. prima della loro esecuzione. In ogni caso la D.L. potrà orinare a suo insindacabile giudizio e con ogni onere a carico dell'appaltatore ogni tipo di prova che riterrà necessaria da farsi preventivamente all'approvazione delle singole lavorazioni;
- t) tutte le maggiori soggezioni derivanti da esecuzione di opere lungo tronchi stradali in esercizio o strade ordinarie, fiumi o canali, elettrodotti, cavidotti, ecc., al fine di garantire la continuità del servizio assicurato, sollevando l'Amministrazione da ogni onere che potesse derivarle da disservizi, discontinuità, ecc.; in particolare - per le lavorazioni da condursi all'interno degli alvei dei corsi d'acqua e lungo le arginature, l'Impresa rimane obbligata a concordare preventivamente ogni singola fase lavorativa con le Autorità preposte alla gestione e/o alla sorveglianza dei corsi stessi: è espressamente vietata qualsiasi attività non preventivamente autorizzata dalle citate Autorità o condotta in modo difforme dalle prescrizioni impartite; analoghe prescrizioni valgono per gli interventi all'interno di boschi, foreste e aree naturali protette;
- u) disporre l'esecuzione, la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori quando necessario e quando ordinato dalla Direzione Lavori, tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- v) consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, un adeguato quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- w) predisporre l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e

per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- x) mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo. Durante il periodo nel quale la manutenzione è a carico dell'Impresa essa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove l'Impresa non provvedesse nei termini indicati dalla Direzione Lavori, con comunicazione scritta si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'Impresa. L'Impresa dovrà riparare a tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo;
- y) garantire la sorveglianza generale e continuata del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, attuata nei modi previsti dall'articolo 22 della Legge 13/09/1982, n. 646 e s.m.i.;
- z) predisporre tutta la necessaria assistenza, le attrezzature e le apparecchiature per l'esecuzione delle operazioni di collaudo e di verifica di corretta esecuzione delle opere; l'onorario della commissione di collaudo resta a carico della Stazione Appaltante;
- aa) adottare, nel corso di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7/01/1956, n. 164 e s.m.i.. A tale scopo dovrà essere predisposto il Piano di Sicurezza del cantiere a norma del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando sollevata la Stazione Appaltante nonché la direzione dei lavori ed il personale da essa dipendente. A questo fine viene precisato che il Direttore dei Lavori ed il personale tecnico da questi preposto al controllo dei lavori non hanno alcuna ingerenza sullo svolgimento delle attività lavorative e sulla predisposizione delle misure di sicurezza, restando i loro compiti fissati esclusivamente nell'ambito del disposto dell'articolo 1662 del Codice Civile e risolvendosi, quindi, nella funzione di controllare e vigilare perché l'esecuzione dell'opera avvenga in conformità ai disegni ed ai patti contrattuali;
- bb) provvedere affinché l'osservanza di quanto stabilito al precedente punto sia assicurata anche da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti e di terzi; l'autorizzazione al subappalto non limita, in alcun modo, le responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Società né pregiudica i diritti di quest'ultima;
- cc) assicurare il rispetto di tutte le norme e gli adempimenti vigenti in materia di lavoro che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qui di seguito si richiamano:
 1. articolo 118 del Codice, per quanto riguarda la predisposizione dei piani di sicurezza e la periodica trasmissione dei versamenti contributivi;
 2. osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro che regolano le corresponsioni ai propri dipendenti dei corrispettivi dovuti e l'attuazione, nei loro confronti, delle assistenze, assicurazioni e previdenze varie. A tale proposito, l'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà rilasciare alla Società, tramite il Direttore dei Lavori, una dichiarazione nella quale si attesta che tutti i dipendenti operanti nel cantiere, anche per brevi periodi, sono assicurati, presso l'INAIL a termini di Legge, comunicando il numero della posizione assicurativa;
 3. l'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi che quanto previsto al precedente punto 1 venga scrupolosamente rispettato da eventuali subappaltatori.
 4. L'inadempimento alle prescrizioni dei precedenti punti 1, 2 e 3, ad insindacabile giudizio della Società, può essere motivo di risoluzione del contratto.
- dd) consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Stazione Appaltante (o autorizzate dalla direzione dei lavori) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di competenza dell'Appaltatore;
- ee) richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
- ff) tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- gg) attenersi, per la esecuzione degli impianti elettrici e di impianti speciali, a tutte le norme vigenti in materia an-

tinfortunistica di sicurezza, ed incendio tenendo conto in particolare modo delle seguenti normative:

- D.Lgs n°139 del 08/03/2006 e s.m.i.,
- D.P.R. n°151 del 01/08/2011 e s.m.i.,
- D.P.R. n°37 del 12/01/1998 e s.m.i.,
- D.M. n°37 del 22/01/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà comunque rendere gli impianti conformi alle normative vigenti anche ad esecuzione delle opere già avvenute;

- hh) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Società. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- ii) attuare e provvedere alla valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi così come verrà determinato dal CSE da cui avviare ogni necessaria pratica, atto ed attività ai fini della Bonifica da Ordigni Bellici (B.O.B.) dell'area di lavoro posta a disposizione dalla Stazione Appaltante, da effettuarsi con apposita Ditta specializzata nel rispetto delle prescrizioni tecnico-operative impartite dall'Autorità Militare competente. Nessun maggior costo potrà essere attribuito alla Stazione Appaltante, oltre a quelli previsti con apposito prezzo di appalto per le attività di bonifica in sito, per le eventuali ulteriori richieste che l'Autorità militare dovesse produrre rispetto a quelle già dichiarate e messa a conoscenza dell'Impresa in sede di offerta; eventuali ritardi che dovessero ripercuotersi sulle lavorazioni, o per le assistenze che l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire alle operazioni di bonifica, ricadono in capo all'Appaltatore;
- jj) esecuzione di tutti gli scavi con la obbligatorietà della soggiacenza della sorveglianza archeologica così come prevista dal Ministero dei Beni Culturali;
- kk) per tutta la durata degli scavi, provvedere alle necessità logistiche del personale incaricato della sorveglianza archeologica e fornire la necessaria collaborazione secondo quanto verrà concordato con la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Friuli Venezia Giulia;
- ll) provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi degli impianti preesistenti da eliminare o bonificare, secondo le precisazioni della direzione dei lavori, da trasportare a deposito della Stazione Appaltante se riutilizzabile, e/o da trasportare e smaltire in discarica autorizzata secondo le modalità di Legge, anche per rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante l'impiego di personale abilitato;
- mm) redigere, a norma del D.M. 10/08/2012 n° 161 e s.m.i., un apposito Piano di Utilizzo del materiale da scavo ivi comprese le analisi chimiche necessarie a verificare la possibilità del riutilizzo dei terreni scavati per la costruzione delle opere in oggetto prima dell'inizio dei lavori; Tale piano dovrà ottenere tutte le approvazioni di Legge nei termini stabiliti nel sopracitato Decreto.
- nn) predisporre un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese; la documentazione può essere prodotta anche in formato digitale, provvedendo ad un'opportuna codifica delle sub-cartelle in modo tale che ogni immagine o gruppo sia chiaramente ed inequivocabilmente collegabile ad uno specifico contesto (opera, fase, stato di avanzamento ecc.); ogni dettaglio verrà concordato con l'ufficio di Direzione Lavori;
- oo) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- pp) provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere, ecc. entro il termine fissato dalla direzione dei lavori, ripristinando le condizioni di arredo, verde o altro preesistenti;
- qq) provvedere a lavori ultimati alla verifica, mediante indagine completa di prove chimiche di laboratorio da farsi

su campioni di terreno prelevati dal piano d'imposta dei siti già utilizzati per il deposito provvisorio di materiali di ogni genere, di detriti, di materiali di cantiere (materiale fresato, ecc.), ecc. per accertarne la non avvenuta contaminazione. Qualora detti terreni risultassero invece inquinati con superamento dei limiti del D.lgs. 152/2006 s.m.i., sarà onere dell'appaltatore rimuovere il terreno inquinato fino all'ultima aliquota accertata secondo un piano di bonifica che dovrà essere preventivamente approvato dalla competente ASS/ARPA/Provincia senza nulla chiedere alla stazione appaltante;

- rr) provvedere sia in corso dei lavori sia alla loro ultimazione alla messa in pristino e al mantenimento nelle normali condizioni d'uso di ogni viabilità poderale, intercomunale, comunale, ecc. che venisse interessata dal transito dei mezzi di cantiere;
- ss) provvedere a fare un rilievo di dettaglio anche fotografico dello stato di fatto di tutti i fabbricati posti nelle prossimità dei lavori secondo le metodologie delle così dette "schede di primo livello di rilevamento del danno" AEDES 2014 o equivalenti ed estendendo il rilievo fino a quanto ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'appaltatore;
- tt) ripristinare ogni danno conseguente alle attività lavorative di contratto che tutte che dovranno sempre essere fatte secondo le prescrizioni della norma tecnica del capitolato speciale, che insorgesse su un qualsiasi edificio posto nelle prossimità dei lavori anche se non rilevato;
- uu) richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- vv) verificare, anche con i necessari sondaggi, in fase di progettazione esecutiva prima dell'inizio dei lavori e della movimentazione dei mezzi d'opera in genere la posizione dei servizi a rete esistenti sia interrati che aerei, dei cavi elettrici e telefonici, fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti, saracinesche, idranti, tubazioni, ecc., preesistenti e riguardanti i servizi di acquedotto, gas ed elettricità comunali o di Società di distribuzione, secondo le comunicazioni degli enti interessati; Il mantenimento in funzione di fognature e canali esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la costruzione di raccordi o l'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe; L'Impresa già in fase di progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e qualunque altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell'area interessata ai lavori, per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o l'altezza di conduttori aerei e per concordare con gli stessi le eventuali attività interferenti finalizzate alla protezione e/o rilocalizzazione dei medesimi impianti. L'Impresa sarà unica responsabile di ritardi nei lavori causati da inesatta o errata o mancante informazione sulla natura e posizione dei sottoservizi e impianti, né potrà avanzare durante i lavori pretese imputabili a carenti informazioni del Progetto Definitivo in merito a servizi di rete e impianti;
- ww) è fatto espresso divieto ad intervenire in prossimità di qualsiasi servizio interrato o aereo senza aver prima ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver ottemperato alle prescrizioni da questo impartite. L'Impresa sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta, perciò, al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti. Il mantenimento della continuità e della funzionalità di detti cavi e condotte, nel corso dei lavori, resta a carico dell'Impresa ed i relativi oneri come pure quelli per la ricerca e la messa in luce sono compresi e compensati nel corrispettivo del prezzo "a corpo", opera finita e chiavi in mano. La ricerca di cui sopra dovrà essere effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari delle utenze, appositamente convocati.
- xx) E' fatto esplicito divieto di condurre alcuna lavorazione (scavi, movimentazioni, attraversamenti, ecc) nell'intorno di servizi a rete senza aver prima dato formale comunicazione all'Ente Gestore ed avere da questi ricevuto specifico assenso. Nel caso di assenso condizionato al rispetto di particolari precauzioni operative o vincoli, l'Appaltatore ne rimane obbligato alla soggiacenza, essendo tale onere compreso e compensato dal valore complessivo stipulato per l'appalto. Ai fini della garanzia di sicurezza del cantiere, tali procedure andranno rigorosamente applicate - dandone evidenza alla Stazione Appaltante - nel caso di impianti a rete per il tra-

sporto gas ed energia elettrica. La disapplicazione delle procedure indicate ai commi precedenti nel caso di impianti a rete per il trasporto di gas e di energia elettrica comporta, oltre all'eventuale ristoro dei danni prodotti all'Ente Gestore e/o a terzi, l'applicazione di una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per singolo episodio;

yy) provvedere a tutte le denunce e a tutti gli adempimenti di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e successivi decreti attuativi (alla data del presente progetto, quello del D.M. 14/01/2008) e alla Legge Regionale 16/2009 e s.m.i.;

zz) le spese per la certificazione delle caratteristiche dei materiali che l'Impresa intenderà impiegare per la realizzazione dell'opera (prove di qualificazione), sulla base delle prescrizioni delle Norme Tecniche e dell'Elenco Prezzi. Per esempio la qualità dei rilevati (analisi granulometrica, contenuto naturale d'acqua, prova di compattezza, prove di carico su piastra, ecc.), la qualità del terreno vegetale, ecc. ed in particolare gli studi di progettazione dei conglomerati cementizi (mix design) e bituminosi, e per la formazione degli strati fondazionali stabilizzati con leganti idraulici, nonché l'esecuzione dei pali prova (vedasi Norme Tecniche). E' facoltà della Direzione Lavori di prescrivere all'Impresa l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali che verranno espressamente specificati; in tale caso saranno a carico dell'Impresa tutte le spese per la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali ed il personale necessario al loro funzionamento. E' a carico della Stazione Appaltante l'onere delle prove di laboratorio (ai sensi dell'art. 167 del Regolamento in merito l'accettazione, l'impiego e la qualità dei materiali) di seguito elencate che verranno eseguite almeno nelle quantità minime previste per legge secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori:

- cubetti di calcestruzzo;
- ferri di armatura;
- carpenteria metallica;
- prove sui conglomerati bituminosi (escluso il prestudio della curva granulometrica ed il tenore di bitume che rimane un onere dell'Impresa) tra cui, anche se l'elenco non è esaustivo:
 - le prove Marshall;
 - ricostruzione della curva granulometrica con estrazione degli inerti;
 - la percentuale dei vuoti;
 - la prova Los Angeles;
 - la prova -eseguita in opera- per individuare il C.A.T., ecc..
- Rimangono invece a carico dell'Impresa tutte quelle prove aggiuntive che dovessero essere richieste dalla Direzione dei Lavori - sentito anche il Collaudatore - sulla scorta del Capitolato speciale d'appalto, necessarie per controllare le opere eseguite ove se ne verificasse la necessità a seguito di risultanze negative delle prove sopracitate eseguite dall'Amministrazione; rimangono a carico dell'Impresa le spese per il prelievo, confezionamento e conservazione dei campioni per i controlli di qualità dei materiali impiegati nelle lavorazioni effettuate e per la loro conservazione, con riferimento alle indicazioni delle Norme Tecniche; i controlli che saranno eseguiti presso i laboratori autorizzati indicati dalla Stazione Appaltante. L'Impresa rimane obbligata a conservare presso proprie strutture i campioni prelevati e non utilizzati, sino ad avvenuto collaudo dell'opera;
- Rimangono a carico dell'Impresa tutte quelle prove che si rendessero necessarie per verificare lavorazioni che risultassero non conformi alle previsioni del C.S.A. disposte dalla DL successivamente all'acquisizione -anche solo per le vie brevi- da parte del appaltatore dell'avvenuto completato dei magisteri nel rispetto del c.s.a. che invece non risultassero tali.

aaa) trasmettere il Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo approvato a tutti gli Enti Gestori dei servizi a rete interferiti, corredato dagli elaborati grafici, di calcolo ecc, relativi alle lavorazioni che verranno effettuate in corrispondenza delle singole interferenze. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di richiedere l'assistenza del personale dell'Ente Interferito durante le fasi di lavorazione che interessano l'interferenza medesima.

bbb) Con specifico riferimento al precedente punto è fatto esplicito divieto di condurre alcuna lavorazione (scavi, movimentazioni, attraversamenti, ecc) nell'intorno di servizi a rete senza aver prima dato formale comunicazione all'Ente Gestore ed avere da questi ricevuto specifico assenso. Nel caso di assenso condizionato al ri-

spetto di particolari precauzioni operative o vincoli, l'Appaltatore ne rimane obbligato alla soggiacenza, essendo tale onere compreso e compensato dal valore complessivo stipulato per l'appalto. Ai fini della garanzia di sicurezza del cantiere, tali procedure andranno rigorosamente applicate - dandone evidenza alla S.A. - nel caso di impianti a rete per il trasporto gas ed energia elettrica.

- ccc) La disapplicazione delle procedure indicate ai commi precedenti nel caso di impianti a rete per il trasporto di gas e di energia elettrica comporta, oltre all'eventuale ristoro dei danni prodotti all'Ente Gestore e/o a terzi, l'applicazione di una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per singolo episodio;
- ddd) provvedere alla redazione delle relazioni di calcolo così come previsto dal D.M. 21.06.2004 e s.m.i. per tutti gli elementi di dettaglio dei tipi commerciali delle barriere di sicurezza che l'Impresa stessa, nel rispetto delle specifiche generiche di Capitolato, intende fornire; ad esempio andranno documentati i sistemi di fissaggio, montanti e distanziatori, i raccordi tra tipi di barriere di classe diversa, ecc. che per necessità operative risultino diversi da quelli ai quali è riferibile il certificato di crash o l'omologazione ove presente; dovrà essere inoltre fornita copia della documentazione di crash o di omologa dei diversi tipi di barriera che verranno forniti, così come previsto dalla vigente Normativa in materia; a montaggio avvenuto l'Impresa dovrà rilasciare una specifica dichiarazione di aver ottemperato alle prescrizioni di posa del Produttore nel rispetto degli schemi e procedure di posa e montaggio adottate nella prova di crash.
- eee) sviluppare in corso d'opera – successivamente al progetto esecutivo - il progetto costruttivo di tutti gli elementi di dettaglio riguardanti finiture architettoniche, elementi provvisori di sostegno o montaggio, strutture prefabbricate in c.a., strutture metalliche, impianti, ecc. sviluppandone i particolari costruttivi, e conducendo le relative verifiche dimensionali, effettuando gli eventuali approfondimenti di dettaglio che si rendessero necessari, mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi, particolari costruttivi, ecc. Il progetto costruttivo verrà sviluppato dall'Appaltatore sulla base dei propri manufatti o prodotti di produzione standard proposti e adottati, e delle relative opere di adattamento e posa, e dovrà tenere conto delle reciproche interferenze tra i diversi tipi di strutture e gli impianti, anche a seguito di rilievi (qualora necessario) da eseguire sempre a cura dell'Appaltatore. Il progetto costruttivo deve avere come riferimento inderogabile il Progetto Esecutivo approvato dalla S.A. e le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori. Pertanto l'Appaltatore, in base alle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni di contratto, rimarrà unico e completo responsabile della esecuzione dei lavori sopra indicati; di conseguenza egli dovrà rispondere agli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualunque natura ed importanza e delle conseguenze che da essi potranno risultare. Le progettazioni richiamate dovranno essere redatte da un tecnico abilitato di provata professionalità, incaricato dall'Appaltatore che dovrà, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e sotto sua piena responsabilità, provvedere alla stesura e firma di tale progetto costruttivo completo delle relative relazioni di calcolo, nonché alla verifica e supervisione di ogni intervento compreso nell'appalto, sia esso di rilevante o di modesta entità. Tutti gli elaborati riguardanti i progetti costruttivi a carico dell'Appaltatore dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori la quale darà approvazione scritta entro 10 giorni dalla consegna. Il tutto dovrà essere effettuato prima dell'esecuzione delle relative opere.
- 3. Tutti gli oneri per l'effettuazione delle indagini conoscitive e gli oneri tecnici delle progettazioni costruttive eventualmente necessari sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice e compensate come quota parte nel prezzo delle opere appaltate come onere generale.
- 4. Si precisa che tutti gli oneri sopra specificati sono già compensati come quota parte del prezzo delle opere appaltate.
- 5. L'Appaltatore assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/10 e s.m.i. – Piano Straordinario Contro Le Mafie – finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Art. 47 - Ulteriori obblighi dell'appaltatore legati all'esecuzione delle opere

- 1. L'appaltatore ha l'onere di sviluppare in corso d'opera – successivamente al progetto esecutivo - il progetto costruttivo di tutti gli elementi di dettaglio riguardanti finiture architettoniche, elementi provvisori di sostegno o montaggio, strutture prefabbricate in c.a., strutture metalliche, impianti, ecc. sviluppandone i particolari costruttivi, e conducendo le relative verifiche dimensionali, effettuando gli eventuali approfondimenti di dettaglio che si rendessero necessari, mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi, particolari costruttivi, ecc.
- 2. L'appaltatore inoltre dovrà provvedere alla redazione delle relazioni di calcolo così come previsto dal D.M.

21.06.2004 e s.m.i. per tutti gli elementi di dettaglio dei tipi commerciali delle barriere di sicurezza che l'Impresa stessa, nel rispetto delle specifiche generiche di capitolato, intende fornire; ad esempio andranno documentati i sistemi di fissaggio, montanti e distanziatori, i raccordi tra tipi di barriere di classe diversa, ecc. che per necessità operative risultino diversi da quelli ai quali è riferibile il certificato di crash o l'omologazione ove presente; dovrà essere inoltre fornita copia della documentazione di crash o di omologa dei diversi tipi di barriera che verranno forniti, così come previsto dalla vigente Normativa in materia; a montaggio avvenuto l'Impresa dovrà rilasciare una specifica dichiarazione di aver ottemperato alle prescrizioni di posa del Produttore nel rispetto degli schemi e procedure di posa e montaggio adottate nella prova di crash.

3. Il progetto costruttivo verrà sviluppato dall'appaltatore sulla base dei propri manufatti o prodotti di produzione standard proposti e adottati, e delle relative opere di adattamento e posa, e dovrà tenere conto delle reciproche interferenze tra i diversi tipi di strutture e gli impianti, anche a seguito di rilievi (qualora necessario) da eseguire sempre a cura dell'appaltatore. Il progetto costruttivo deve avere come riferimento inderogabile il Progetto Esecutivo approvato dalla S.A. e le indicazioni impartite dal direttore dei lavori. Pertanto l'Appaltatore, in base alle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni di contratto, rimarrà unico e completo responsabile della esecuzione dei lavori sopra indicati; di conseguenza egli dovrà rispondere agli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualunque natura ed importanza e delle conseguenze che da essi potranno risultare.

4. Le progettazioni richiamate dovranno essere redatte da un tecnico abilitato di provata professionalità, incaricato dall'appaltatore che dovrà, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e sotto sua piena responsabilità, provvedere alla stesura e firma di tale progetto costruttivo completo delle relative relazioni di calcolo, nonché alla verifica e supervisione di ogni intervento compreso nell'appalto, sia esso di rilevante o di modesta entità.

5. Tutti gli elaborati riguardanti i progetti costruttivi a carico dell'appaltatore dovranno essere consegnati alla direzione lavori la quale darà approvazione scritta entro 10 giorni dalla consegna. Il tutto dovrà essere effettuato prima dell'esecuzione delle relative opere. Si specifica che per quanto riguarda le opere prefabbricate il progetto costruttivo dovrà essere presentato entro 60 giorni dall'inizio dei lavori mentre per gli impianti si fissano 90 giorni di tempo dall'inizio dei lavori.

6. Tutti gli oneri per l'effettuazione delle indagini conoscitive e gli oneri tecnici delle progettazioni costruttive eventualmente necessari sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice e compensate come quota parte nel prezzo delle opere appaltate come onere generale.

Art. 48 - Interferenze

1. Saranno perfezionati e finalizzati a cura dell'Appaltatore tutti gli eventuali rapporti preliminari avviati dalla Stazione Appaltante con le autorità militari e i soggetti gestori di servizi interferenti con l'opera in oggetto e, se necessario, avviarne altri per interferenze non individuate nel progetto definitivo.

2. Ottenere tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari per lo spostamento delle reti interferenti.

3. Stante l'obbligo contrattuale di verifica delle interferenze e della loro risoluzione già in fase di redazione del Progetto Esecutivo, L'Appaltatore sarà unico responsabile di ritardi nei lavori causati da inesatta o errata o mancante informazione sulla natura e posizione dei sottoservizi e impianti, né potrà avanzare, durante i lavori, pretese imputabili a carenti informazioni del Progetto Definitivo in merito alle interferenze. Eventuali autorizzazioni e interventi da parte degli enti gestori saranno richieste e programmate dall'Appaltatore tenendo conto della propria autonoma organizzazione interna delle risorse, sollevando la Stazione Appaltante da danni, perdite, fermi cantiere ecc... causati, durante i lavori, da ritardi nelle autorizzazioni e negli interventi degli enti gestori delle interferenze.

4. Resta inteso che qualora a seguito della redazione del progetto esecutivo dovessero verificarsi ulteriori necessità in ordine alle espropriazioni, nonché si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'Appaltatore, ivi compresa la progettazione della loro rimozione, approvata ed accettata dagli enti gestori.

5. Qualora l'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi propedeutici alla redazione del progetto esecutivo, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, in tale circostanza Friuli Venezia Giulia Strade conferisce all'Appaltatore stesso il mandato a

svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate.

6. Per la realizzazione della galleria e di tutte le opere interferenti con le reti tecnologiche, l'Appaltatore dovrà eseguire gli spostamenti temporanei delle singole linee in accordo, e secondo le indicazioni, dei diversi Enti interessati

7. Tutti gli oneri sopportati dall'Appaltatore nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

8. La Stazione Appaltante provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei pubblici servizi soggetti a spostamento in quanto interferenti, purché gli stessi non siano disciplinati da pregresse convenzioni che pongano tale onere a carico del soggetto gestore.

Art. 49 - Danni per cause di forza maggiore

1. L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

2. Per i danni cagionati da cause di forza maggiore, si applica l'articolo 166 del Regolamento. In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., previsto dall'articolo 166 del Regolamento.

3. Non saranno considerati danni per cause di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interrimenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

4. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

Art. 50 - Tenuta delle scritture di cantiere

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori ovvero condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'Impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;
- d) disegni di contabilità propedeutici alla predisposizione dei S.A.L. ed i brogliacci delle quantità e percentuali da questi desumibili, secondo le categorie di contabilizzazione.

Art. 51 - Misura e accertamento delle opere

1. Il direttore dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione e/o accertamento delle opere compiute: qualora l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto

e/o dalla cauzione.

2. In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.
3. La verifica di quanto effettuato sia in termini quantitativi che qualitativi, verrà compiuta dal D.L. unicamente sulla scorta della documentazione di Progetto Esecutivo.
4. Indipendentemente da quanto sopra l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

Art. 52 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti, o i materiali provenienti da scavi di sbancamento o fondazione sono di proprietà della Stazione appaltante, salvo diverse indicazioni riportate dalle specifiche voci/declaratorie di E.P.U..
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni di sbancamento o dagli scavi di fondazione delle strutture o in generale i materiali provenienti dalle demolizioni di strutture, fabbricati e/o impianti e/o attrezzature esistenti – per le quote parti non reimpiegabili all'interno del lotto appaltato o comunque per quelle parti per le quali la Società non intende provvedere al ricovero o magazzino o stoccaggio - sono ceduti all'appaltatore che dovrà provvedere al trasporto a discarica ed allo smaltimento in conformità con le normative vigenti. Per tale cessione la Stazione appaltante non dovrà corrispondere alcunché all'appaltatore, in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali o il costo di smaltimento degli stessi è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile della correttezza delle operazioni di discarica e smaltimento o comunque di gestione per la rispondenza alla vigente normativa in materia di rifiuti.
4. Ove nell'ambito delle lavorazioni appaltate fosse previsto un compenso per le operazioni di discarica, l'Appaltatore – ai fini della liquidazione – dovrà fornire opportuna documentazione giustificativa.
5. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.
6. Ogni prestazione relativa ad eventuali ritrovamenti archeologici o ad attività a questi ultimi connessi è a carico della Società.

Art. 53 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 54 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia, qualora previsti, ed espressamente ordinati dalla D.L., è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del Regolamento.
2. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 55 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. I manufatti e le attrezzature, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera,
2. se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, possono essere accreditati, ad insindacabile discrezione della direzione lavori, nella contabilità delle rate di acconto di cui all'articolo 26 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo di contratto.
3. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 26, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta, ad insindacabile discrezione della direzione lavori, la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da

valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 56 - Misure e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori

1. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello omnicomprensivo previsto in appalto, a garantire durante l'intera durata dei lavori ed in più fasi successive legate all'evoluzione spazio-temporale del cantiere la funzionalità d'esercizio in sicurezza delle infrastrutture viarie coinvolte all'interno del limite di intervento progettualmente definito. L'Impresa dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni, e rimarrà obbligata ad eseguire puntualmente le eventuali prescrizioni integrative che dovessero essere impartite dall'Ente medesimo.

2. Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi in sicurezza, anche entro le aree di cantiere e/o di intervento costruttivo, la circolazione stradale sia per il traffico veicolare che pedonale, pubblico e privato, consentendo, anche in fasi successive come individuate negli elaborati di progetto, l'accesso alle aree di stazione e l'esercizio della pubblica viabilità locale limitrofa, nonché le opere per mantenere attivi senza soluzione di continuità gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, con particolare riguardo alla salvaguardia, sia pure con limitazioni imposte nel transitorio dalle attività di cantiere; tra detti oneri sono altresì compresi quelli per assicurare il transito a personale e mezzi d'opera eventualmente necessario per cantieri limitrofi di altre imprese od Aziende PP.SS.

3. L'Appaltatore dovrà allestire tutte le opere di difesa e canalizzazione viaria, mediante sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, nonché di deviazione provvisoria dei flussi di traffico sia veicolari che pedonali, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada", D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione. Rientrano a tal fine tra le opere compensate nel progetto a base di gara la rimozione e successivo rifacimento delle sedi stradali atte a garantire, anche se solo provvisoriamente nelle varie fasi di cantiere, l'esercizio stradale e pedonale dell'intera area urbana interessata in condizioni di viabilità scorrevole, funzionalità ed efficienza delle funzioni svolte attualmente nell'area per tutta la durata dei lavori, comprendendo a solo titolo indicativo e non esaustivo:

- demolizioni e/o rimozioni ed eventuale successivo ricollocamento in opera di manufatti e/o strutture interferenti con le attività di cantiere e le sistemazioni provvisorie di progetto, comprese le essenze arboree adulte esistenti da espantare in zolla e da rimettere a dimora;
- le pavimentazioni stradali secondo "pacchetti" sovrastrutturali sia definitivi che provvisori;
- lo spostamento e nuova installazione di barriere spartitraffico tipo "new-jersey" ad elementi prefabbricati in calcestruzzo o plastica a seconda delle condizioni di sicurezza stradale per la canalizzazione e/o deviazione del traffico veicolare;
- lo spostamento continuativo secondo le esigenze di traffico delle recinzioni di cantiere e delle stesse barriere spartitraffico;
- la segnaletica orizzontale e verticale, sia locale in area di cantiere per la predisposizione della disciplina provvisoria del traffico che distante dal cantiere per l'indicazione ed informazione dei cittadini sui percorsi alternativi e delle attività in corso, volta a creare consapevolezza, consenso ed a rendere meno disagiata le limitazioni al traffico indotte dai lavori. Sono altresì inclusi gli oneri per l'eliminazione di tutta la cartellonistica stradale non congruente con la nuova organizzazione provvisoria del traffico e di quella pubblicitaria compresa o limitrofa al limite d'intervento definito in progetto, ove a ciò non provvedessero direttamente le Aziende proprietarie, incluso l'eventuale accantonamento di quanto rimosso in cantiere o in altro luogo che verrà indicato dalla Direzione Lavori;
- le opere civili ed impiantistiche necessarie alle semaforizzazioni temporanee, sia di tipo fisso che mobile, nonché quelle atte a garantire sempre la funzionalità della pubblica illuminazione attualmente a servizio degli spazi pubblici esterni sia con allacci d'alimentazione elettrica provvisori che con l'installazione di corpi d'illuminazione provvisori;
- la costruzione di nuovi passi carrabili e di eventuali nuovi allacci pubblici o privati alle reti di pubblici servizi sia pure temporanei necessari a garantire la fruizione di insediamenti esistenti nelle ordinarie

condizioni;

- il sistema di smaltimento delle acque superficiali;
- i passaggi pedonali comprensivi di alcuni elementi di arredo urbano ritenuti essenziali per la fruizione degli spazi pubblici (cestini portarifiuti, panchine e pensiline fermate mezzi pubblici, ecc.). Quest'ultimi, in particolare, dovranno svolgersi o su marciapiedi esistenti o su apposite passerelle sopraelevate di circa 15 cm dal piano stradale, provviste di parapetti su entrambi i lati ed essere protette lato strada con elementi prefabbricati in c.a. redirettivi tipo "new-jersey", integrati dalle opportune segnalazioni luminose notturne.

4. L'Appaltatore dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi prossimi alle sedi stradali in esercizio ed in genere a tutte le operazioni provvisoriale necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi, unitamente alla pulizia dei manufatti e delle sedi stradali esistenti adiacenti alle aree di cantiere comunque impegnate dai mezzi d'opera e di trasporto dell'Appaltatore, nonché allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti ripristinando le aree non interessate da nuove realizzazioni esattamente nello stato "ante-operam".

5. Quando l'esecuzione delle opere di difesa provvisoriale fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità superficiale, i lavori dovranno essere eseguiti in orari e giorni prestabiliti (anche notturno/festivo) prima di iniziare i lavori stessi secondo gli opportuni accordi in merito con la direzione dei lavori. Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la direzione dei lavori.

6. Gli oneri descritti in questo articolo sono interamente a carico dell'Appaltatore a partire dalla fase di progettazione costruttiva di dettaglio, che dovrà tenere conto delle indicazioni contenute negli elaborati del progetto esecutivo e delle esigenze, derivanti dalle particolarità dei luoghi, degli Enti gestori delle infrastrutture viarie urbane e ferroviarie coinvolti, per quanto concerne la programmazione del cantiere, le tecnologie costruttive e le necessità in fase di esercizio. I costi di indagine, coordinamento, acquisizione dati e progettazione costruttiva di dettaglio anche specialistica sono tutti, nessuno escluso, compresi nell'apposito compenso "a corpo" all'uopo previsto nel prezzo complessivo d'appalto. A tal fine, l'Appaltatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza degli oneri e vincoli di seguito menzionati; l'Appaltatore dichiara altresì di avere valutato ogni implicazione ed onere derivante dal possibile affidamento di lavori "a corpo" e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta.

7. L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli nei tempi e modi previsti in progetto, restando riservata alla direzione dei lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

8. L'Appaltatore rimane responsabile dei danneggiamenti provocati dal traffico dei mezzi di cantiere alla viabilità ordinaria.

9. Nessun compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel prezzo d'appalto spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra evidenziato, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi d'opera e di trasporto per soste forzate o per qualsiasi altro motivo, unitamente all'onere per mantenere il cantiere operativo con adeguata produttività nei periodi estivi o comunque festivi, che di fatto consentiranno la maggiore operatività per le favorevoli condizioni ambientali e per il minor condizionamento sul traffico cittadino. A tal fine, per garantire la normale prosecuzione delle attività anche nei periodi estivi, l'Appaltatore assume l'obbligo e gli oneri per il tempestivo approvvigionamento dei materiali e per l'ottenimento con congruo anticipo delle eventuali autorizzazioni necessarie alla circolazione dei mezzi d'opera, nonché all'acquisizione da fornitori ed impianti di betonaggio delle opportune garanzie contrattuali sulla continuità delle forniture stesse.

10. Per quanto attiene ai sottoservizi, si prende atto che il progetto esecutivo è stato predisposto secondo le informazioni acquisite dagli enti o società titolari o concessionari di appositi diritti. Nel caso di riscontro di interferenze significative non rilevate dal progetto esecutivo, l'Appaltatore si impegna a farle rimuovere a sue spese.

11. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori ed al Centro Radio Informativo che verrà indicato dalla Direzione Lavori il nominativo ed il recapito del telefono cellulare del seguente personale:

- Caposquadra o Responsabile del Cantiere presente durante le lavorazioni;
- personale utilizzato per la guardia diurne e notturna;

- personale eventualmente utilizzato per la segnalazione code.

12. Tra i compiti del Caposquadra o Responsabile del Cantiere presente durante le lavorazioni vi è quindi l'attivazione di ogni cantiere programmato e, durante lo svolgimento dei lavori egli dovrà essere sempre reperibile per eventuali comunicazioni da parte del Centro Radio Informativo o dai responsabili del traffico e viabilità. Dopo la rimozione della segnaletica di cantiere dovrà tempestivamente informare il Centro Radio Informativo dell'avvenuta rimozione della segnaletica e del ripristino delle normali condizioni di circolazione.

13. L'Impresa ha l'obbligo di sorvegliare continuamente il cantiere al fine di mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica di deviazione o di limitazione del traffico. A tale scopo dovrà istituire un servizio di guardiania sia diurno che notturno del cantiere con i seguenti compiti:

sorvegliare continuamente il cantiere e la relativa segnaletica mediante continue ricognizioni degli stessi;

segnalare periodicamente al Centro Radio Informativo la propria posizione ed, in modo tempestivo, ogni fatto legato al traffico che coinvolga il cantiere o la relativa segnaletica;

ripristinare tutti i segnali eventualmente caduti o divelti e sostituire quelli incidentati;

ripristinare o sostituire tutti i dispositivi luminosi non pienamente efficienti.

14. L'Impresa dovrà predisporre un'opportuna segnaletica per la segnalazione della presenza di code o di transito a senso alternato in prossimità dei cantieri di lavoro, anche utilizzando apposito personale (movieri); dovrà inoltre segnalare periodicamente al Centro Radio Informativo a mezzo telefono cellulare la propria posizione indicando in via generale le condizioni del traffico.

15. Personale dell'Impresa dovrà essere sempre reperibile per eventuali comunicazioni da parte del Centro Radio Operativo o dai responsabili del traffico e viabilità.

16. Gli oneri per l'approntamento, posa in opera e gestione di tutta la segnaletica per la delimitazione dei cantieri stradali o per la deviazione del traffico ivi compreso, ove necessario ed indicato dagli elaborati di Progetto Esecutivo o espressamente richiesto dalla Direzione Lavori, l'utilizzo di barriere in calcestruzzo tipo New-Jersey o in altro materiale, da impiegarsi per la segregazione delle aree di cantiere, la movimentazione anche ripetuta di elementi di barriera tipo New-Jersey in cls., anche facenti parte di quelli oggetto della fornitura, sono ricompresi nei costi della sicurezza, e quindi non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 57 - Espropri e Occupazioni Temporanee

1. L'Amministrazione, qualora necessario, provvederà a proprie cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi.

2. L'impresa provvederà invece a tutte le occupazioni temporanee non previste in sede di Progetto Definitivo, che si rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, strade di servizio, impianto dei cantieri, scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, cave, ecc.

3. Resta in proposito precisato che l'impresa, oltre ad essere tenuta ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle cave e delle scariche ritenute necessarie, risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi per le sopra menzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione appaltante, che, pertanto, ed in ogni caso rimane del tutto estranea.

Art. 58 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

2. Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'aggiudicatario terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Art. 59 - Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito più esemplari (con un massimo di 3) del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 150 di base e 270 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Mini-

stero dei LL.PP. 1/06/1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 60 - Riservatezza delle informazioni

1. L'Appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori.
2. Non può quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

Art. 61 - Tutela dei dati personali

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003 e s.m.i., si precisa quanto segue:
 - soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con sede in, via Mazzini 22 - 34121 Trieste;
 - le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara.
2. la Società potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati:
 - personale interno della stessa Società coinvolto nel procedimento;
 - imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241 dd. 07/08/1990.
3. I diritti spettanti all'interessato sono quelli del titolo II del D.Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003 e s.m.i. al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

Art. 62 - Spese contrattuali, imposte, tasse

4. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
5. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
6. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
7. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 63 - Oneri I.V.A.

1. Ai sensi del D.P.R. 25/10/1972 n. 633 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà assolvere gli adempimenti I.V.A., a norma di legge.

Art. 64 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.